

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

128° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 9 MARZO 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag.	3
2ª - Giustizia	»	14
7ª - Istruzione	»	18
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	»	26
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	43
10ª - Industria	»	50
11ª - Lavoro	»	57
12ª - Igiene e sanità	»	72
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	86

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag.	94
---------------------------------	------	----

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag.	98
Mafia	»	104
Terrorismo in Italia	»	109

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	111
---	------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 9 MARZO 1995

104ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CORASANITI*La seduta inizia alle ore 9,45.**IN SEDE REFERENTE*

(462) RIZ ed altri. - Modifica all'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante «Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati»
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore Karl FERRARI ribadisce l'opportunità di apportare alla disciplina elettorale per la Camera dei deputati, le modifiche proposte nel disegno di legge. Tale intervento normativo, infatti, è conforme alla giurisprudenza costituzionale in materia. Sulla proposta, inoltre, il Senato aveva positivamente deliberato, nel corso della XI Legislatura.

Il presidente CORASANITI osserva che la tutela delle minoranze etniche e linguistiche va ricondotta al principio di eguaglianza sostanziale, di cui all'articolo 3, capoverso, della Costituzione. Si sofferma, quindi, su alcuni istituti dell'ordinamento statunitense in tema di tutela delle minoranze etniche, che in alcuni casi consentono la disposizione di statuti di particolare favore, anche in compensazione di consolidate discriminazioni.

Il senatore BOSO raccomanda di tener conto anche della minoranza di lingua ladina, annunciando un apposito emendamento a tale riguardo, per la discussione in Assemblea.

Il senatore REGIS ricorda la minoranza occitana delle valli piemontesi.

Il PRESIDENTE invita a intervenire su questioni pertinenti al disegno di legge.

Il senatore FIEROTTI condivide l'intento di tutelare le minoranze linguistiche, associandosi peraltro alle argomentazioni critiche svolte dal

senatore Fisichella nella seduta pomeridiana di ieri. Occorre prevenire, infatti, la trasformazione in privilegi degli strumenti di tutela. Invita a considerare, inoltre, che la normativa proposta potrebbe essere estesa ad altre minoranze linguistiche. Preannuncia, pertanto, la propria astensione.

Il senatore MAGLIOZZI, richiamate le osservazioni esposte dal senatore Fisichella nella seduta pomeridiana di ieri, ritiene che la normativa in esame costituisca un privilegio ingiustificato e prospetta l'opportunità di disporre adeguate forme di tutela per la minoranza di lingua italiana in Alto Adige.

Il senatore FERRARI Karl precisa che la normativa in esame si applica a tutte le componenti linguistiche della regione, e non solo a quella tedesca.

Il senatore FISICHELLA ricorda che una vasta legislazione conferisce ai cittadini italiani di lingua tedesca residenti in Alto Adige una serie di garanzie, che assicurano loro un sostanziale primato sui cittadini di lingua italiana, in un tendenziale squilibrio che la normativa in esame accentua in modo inopportuno.

Il senatore FIEROTTI osserva che in Alto Adige la minoranza dei cittadini è proprio quella di lingua italiana e che il risultato delle ultime elezioni politiche dimostra proprio tale dato di fatto, poichè l'unico deputato ivi eletto in ragione proporzionale appartiene alla componente in questione.

Il senatore PASQUINO reputa opportuno precisare, ai fini di una valutazione sufficientemente consapevole, quale sia l'incidenza sui meccanismi elettorali della normativa in esame.

In proposito il senatore Karl FERRARI ricorda che nelle ultime elezioni politiche il candidato che nella regione Trentino-Alto Adige ha ottenuto il maggior numero di consensi per la quota proporzionale alla Camera dei deputati, non è stato eletto, in forza del vincolo normativo in questione, che impone il computo su base nazionale della cosiddetta soglia di sbarramento. Insiste, pertanto, sulla legittimità della proposta normativa, ricordando analoghi istituti propri di ordinamenti stranieri, come quello tedesco e danese.

La Commissione, quindi, a maggioranza conferisce al relatore l'incarico di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, richiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 10,10.

105ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

CORASANITI

Intervengono i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini e per le riforme istituzionali Motzo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1336
(A007 000, C01ª, 0036ª)

Il senatore MARCHETTI, proponente del disegno di legge in titolo, recante modifiche della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive, assegnato alla Commissione in sede referente, prospetta l'opportunità di richiederne il trasferimento in sede deliberante.

Il ministro MOTZO manifesta il consenso del Governo.

La Commissione unanime, quindi, incarica il Presidente di richiedere il trasferimento di sede per il predetto disegno di legge, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, avendo acquisito preventivamente il parere favorevole della Commissione bilancio, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

IN SEDE REFERENTE

(719) BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Esame e rinvio)

La relatrice BEDONI riferisce favorevolmente sul disegno di legge, che propone modifiche alla disciplina della dirigenza pubblica, unificando le attuali qualifiche e trasformando in incarico funzionale la qualifica di dirigente generale. Si prevede, inoltre, la temporaneità quinquennale degli incarichi e la possibilità di revoca delle nomine. L'attuale disciplina deriva da una serie di interventi normativi che hanno via via accentuato i profili di autonomia della dirigenza dai titolari politici degli organi di vertice delle amministrazioni. Si è pervenuti, seguendo tale indirizzo, sino alla autonomia di gestione e alla responsabilità per i risultati e, nel caso delle unità sanitarie locali, sino all'adozione di un vero e proprio modello aziendale. Il decreto legislativo n. 29 del 1993, conferma e precisa il principio di autonomia, attribuendo le funzioni di indirizzo e controllo ai Ministri e una responsabilità gestionale tenden-

zialmente piena ai dirigenti. Cionondimeno, la normativa vigente si riferisce prevalentemente alla dirigenza statale e mantiene, comunque, una duplicità di qualifiche alla quale corrisponde un doppio regime che determina frequenti incertezze nell'attribuzione dei compiti e nell'imputazione delle conseguenti responsabilità. La riflessione maturata in proposito, anche da parte del Consiglio di Stato e dalla dottrina più consapevole, induce a un intervento di ulteriore specificazione che assicuri il coordinamento funzionale e fiduciario tra Ministro e dirigente, nel senso dianzi indicato. Si tratta, inoltre, di realizzare l'attuazione più coerente del principio costituzionale di buon andamento delle pubbliche amministrazioni. Il disegno di legge, peraltro, dovrebbe essere integrato in modo da unificare anche il regime sanzionatorio attualmente regolato dall'articolo 20, commi 9 e 10, del citato decreto legislativo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CASADEI MONTI ritiene che il modello proposto configuri il transito dal principio dell'amministrazione imparziale a quello fondato sul modello nordamericano dello *spoils system*. L'istituto della revoca, tuttavia, non appare congruo alla rotazione quinquennale degli incarichi, fondata viceversa su un meccanismo predeterminato.

La senatrice BRICCARELLO ricorda l'impostazione della nuova disciplina della dirigenza pubblica, contenuta nel decreto legislativo n. 29 del 1993. Il disegno di legge in esame ne altera profondamente l'assetto, con il rischio di travolgere competenze e capacità radicate. Occorre perseguire, viceversa, l'approfondimento coerente del progetto di riforma tracciato con il citato decreto legislativo. Auspica, pertanto, una adeguata meditazione sulla proposta normativa in questione.

Il ministro FRATTINI osserva che il decreto legislativo n. 29 del 1993 ha inteso sottrarre la dirigenza pubblica ai condizionamenti del potere politico nell'esercizio delle responsabilità gestionali, individuando le aree di autonoma responsabilità dei dirigenti, con particolare riguardo alla gestione di *budget* su quote di bilancio, precisando altresì i requisiti di accesso alla dirigenza. Questi ultimi sono stati successivamente integrati, in attuazione della legge n. 537 del 1993. Il Governo ritiene che l'autonoma configurazione della responsabilità dei dirigenti pubblici postuli un'ulteriore riduzione della dipendenza dall'autorità politica, alla quale contraddice un rapporto fiduciario fondato sul potere di revoca. Tale meccanismo, infatti, determinerebbe la sostanziale delegittimazione dei dirigenti in quanto funzionari pubblici e non assicura le necessarie garanzie per disporre nomine motivate da qualità professionali e di esperienza. Si sofferma, inoltre, sulle incongruenze funzionali che potrebbero derivare dalla rotazione quinquennale degli incarichi e sulle implicazioni giuridiche e previdenziali della trasformazione da qualifica in incarico per la posizione di dirigente generale.

Il senatore SPERONI ritiene necessario un profondo cambiamento nell'assetto della dirigenza pubblica, che consenta all'autorità politica la disponibilità di strutture moderne, flessibili e competenti per la realizzazione dell'indirizzo di governo. Il disegno di legge risponde a tali esi-

genze, mutuando le soluzioni già sperimentate nel modello statunitense.

Il presidente CORASANITI sottolinea la complessità della questione, rilevando che lo *spoils system* mal si adatta a un sistema politico e istituzionale ancora in via di trasformazione, nel quale la successione dei Governi persiste con una frequenza molto elevata. D'altra parte, il rapporto tra politica e amministrazione evoca l'esigenza di assicurare l'autonomia di quest'ultima a garanzia dei cittadini. Prospetta l'opportunità di approfondire tali questioni, anche attraverso l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione.

Il senatore GUERZONI richiama l'attenzione sui principi costituzionali che presiedono a un corretto rapporto tra politica e amministrazione, per assicurare l'imparzialità di quest'ultima al servizio dei cittadini.

Il senatore VILLONE osserva che l'assetto della dirigenza non esaurisce i problemi della pubblica amministrazione. Alcune delle esigenze poste in rilievo dal senatore Speroni sono sicuramente fondate, ma va sottolineato che la figura del dirigente pubblico si è già molto evoluta, essendo venuta meno la stabilità assoluta del suo *status*, e accentuandosi i profili di responsabilità diretta. È opportuno, pertanto, sviluppare tale indirizzo, senza indulgere a soluzioni semplificate, tenendo conto che in Italia non vi è una disponibilità sufficiente di risorse umane da reperire con strumenti privatistici.

Il senatore FISICHELLA ritiene che il disegno di legge presenti diversi problemi: lo *spoils system*, infatti, va ascritto a una fase della storia politica e istituzionale degli Stati Uniti d'America, da collocare nella seconda metà del secolo scorso, nella quale era molto ridotta la penetrazione della funzione politica nella società. L'espansione dei compiti pubblici ha determinato un progressivo declino sia del sistema dei partiti nella sua forma più strutturata, sia del corrispondente metodo di avviamento nelle funzioni amministrative più eminenti. Si è accresciuta, viceversa, la dimensione e l'importanza dell'amministrazione a carattere permanente, con i suoi corollari di neutralità, accesso per pubblico concorso, stabile rapporto di impiego. In Italia, peraltro, vi sono state ripetute immissioni di personale con incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, reclutato su indicazione politica, con esiti sovente non positivi.

È necessario, pertanto, approfondire le molteplici implicazioni del disegno di legge.

Il presidente CORASANITI riassume i termini del dibattito sinora svolto e ritiene opportuno inserire la questione in un più ampio contesto di riforma della pubblica amministrazione.

Il senatore FIEROTTI considera opportuna una riflessione sulla materia, da estendere all'assetto generale dell'amministrazione, che risente di ritardi culturali, nei quali trovano spiegazione anche i problemi di sostanziale dipendenza dei Ministri dai vertici amministrativi.

La senatrice BRICCARELLO auspica scelte normative non indotte da valutazioni contingenti, reputando prioritaria l'esigenza di assicurare maggiore efficienza all'amministrazione pubblica.

Il senatore PERLINGIERI invita a valutare con attenzione i problemi inerenti all'assetto della dirigenza, per i riflessi che ne derivano sul buon funzionamento della pubblica amministrazione e sulla tutela degli utenti. In particolare ritiene necessario assicurare alla funzione politica la disponibilità di strutture affidabili e competenti, auspicando anche la diffusione di rapporti di diritto privato a tempo determinato. Ricorda, comunque, un progetto di delega legislativa per la riforma della pubblica amministrazione, già esaminato dalla Commissione, che potrebbe costituire la sede più idonea per la riflessione in corso.

Il senatore PIERONI auspica la sollecita conclusione dell'attuale fase della discussione, al fine di procedere all'esame di altre questioni di particolare urgenza.

Il senatore GUERZONI invita il Governo a formulare il proprio orientamento in modo più compiuto sulla materia in esame, che potrebbe essere nuovamente trattata dopo tale chiarimento.

Il presidente CORASANITI prospetta l'eventualità di respingere il disegno di legge in ragione delle obiezioni da più parti evidenziate.

Il senatore FIEROTTI non ritiene opportuno anticipare tale valutazione e condivide l'opinione del senatore Guerzoni circa l'esigenza di acquisire un orientamento più approfondito da parte del Governo.

Il ministro FRATTINI assicura la propria disponibilità in tal senso.

La relatrice BEDONI, in sede di replica, contesta la censura rivolta al disegno di legge, che non presuppone una riduzione di autonomia per i dirigenti. La proposta in esame, viceversa valorizza tale profilo funzionale, assicurando il coordinamento e il rapporto fiduciario con il Ministro e superando le attuali incongruenze normative. Trova condivisibile, peraltro, l'invito a verificare la coerenza tra l'istituto della revoca e la rotazione quinquennale negli incarichi. Il disegno di legge, in ogni caso, prospetta opportune innovazioni, ancorchè perfezionabili. Dissente, infine, da alcune considerazioni del ministro Frattini circa i possibili rischi sottesi alle norme in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1425) Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore VILLONE, in sostituzione del relatore designato Marinelli, segnalando che si tratta della reiterazione del decreto-legge n. 718 del 1994, del quale il provvedimento sostanzialmente riproduce il testo con alcune limitate modifiche. Propone di stabilire un ter-

mine per la presentazione di eventuali emendamenti e, avendo la Commissione già svolto un ampio esame della problematica, suggerisce altresì di ricostituire il comitato ristretto incaricato dell'esame delle proposte emendative presentate in relazione al precedente decreto-legge.

Il PRESIDENTE avverte di aver ricevuto alcune sollecitazioni, da parte di associazioni di magistrati della Corte dei conti e di singoli esponenti, affinché la Commissione svolga audizioni di carattere informale.

I senatori VILLONE e PERLINGIERI escludono l'opportunità di ascoltare singoli magistrati, potendo anche le associazioni inviare memorie scritte.

Il ministro FRATTINI si sofferma sulle modificazioni introdotte rispetto al decreto-legge n. 718 del 1994. Segnala, in particolare, che all'articolo 1, comma 3, è stata inserita una norma relativa al numero complessivo dei presidenti aggiunti; ancora all'articolo 1, al comma 4, si è stabilito che i funzionari e i dipendenti degli enti pubblici economici e delle società sulle quali lo Stato esercita il controllo sono soggetti, per i danni arrecati agli enti o alle società, alla giurisdizione della Corte dei conti; all'articolo 5, infine, si è protratto il termine in relazione agli atti adottati nell'ambito delle gestioni fuori bilancio ivi previste.

Il presidente CORASANITI, in relazione alla proposta formulata dal relatore Villone, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per mercoledì 15 marzo alle ore 11.

Prende atto la Commissione.

Il senatore FIEROTTI svolge alcune considerazioni critiche all'indirizzo dell'articolo 1, comma 4, nella parte in cui prevede la soggezione al giudizio della Corte dei conti dei funzionari e dipendenti degli enti pubblici e società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici. Anche la senatrice BRICCARELLO condivide tali perplessità, affermando che ulteriori conseguenze negative possono derivare dalla duplicità del regime giuridico applicabile, privatistico con elementi pubblicistici.

Il ministro MOTZO avverte che la disposizione si è resa necessaria in esecuzione di una recente sentenza della Corte costituzionale, pronunciata in sede di risoluzione di un conflitto di attribuzione, in quanto la Corte stessa ha stabilito la permanenza di tale giurisdizione nei casi in cui persista una partecipazione dello Stato esclusiva o prevalente al capitale sociale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1415) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce la senatrice BRICCARELLO, secondo la quale il decreto-legge reitera il corrispondente provvedimento d'urgenza n. 650 del 1994, introducendo alcune modificazioni. Dopo aver dato conto delle innova-

zioni, in relazione all'articolo 6 si sofferma sull'emendamento 6.1 presentato dal senatore Grippaldi, che fornisce ristoro ad alcune disparità di trattamento dovute al testo dell'articolo cui esso si riferisce. Illustra poi l'emendamento 8.0.1, da lei stessa presentato, il quale prevede la non estensione dei miglioramenti economici previsti dal provvedimento ai dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). Conclude raccomandando un esame favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore SCALONE interviene a favore dell'emendamento 6.1, per il quale si era già manifestato un orientamento positivo della Commissione in relazione al testo del precedente decreto-legge. Sollecita al riguardo un chiarimento sulla posizione del Governo.

Il ministro FRATTINI, conferma che le unità lavorative interessate, e non comprese nell'articolo 6, sono soltanto sette, in quanto per queste il rapporto era già concluso. Con riserva di valutare il problema della copertura finanziaria, il Governo è disponibile a risolvere la questione. Riguardo all'emendamento 8.0.1, fa presente di aver testè presentato un emendamento analogo, l'8.0.2, ritenendo però necessario che anche per l'ISVAP si applichi la disciplina vigente circa l'obbligo di verifica dei carichi di lavoro, trattandosi di una regola generale di buon andamento amministrativo, valida per ogni amministrazione pubblica.

La senatrice BRICCARELLO sollecita un chiarimento sulla natura giuridica del rapporto di impiego dei dipendenti dell'ISVAP.

Risponde il ministro FRATTINI, secondo il quale si tratta di un rapporto pubblicistico a carattere speciale, secondo quanto stabilito dalla legge n. 576 del 1982.

Il presidente CORASANITI comunica che sono stati presentati dal Governo anche gli emendamenti 7.1 e 7.2. Avverte altresì, che, anche in relazione al seguito dell'esame di questo provvedimento, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato per mercoledì 15 marzo, alle ore 11.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1476) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento; favorevole)

Riferisce il senatore DE MARTINO Guido ed illustra il contenuto del provvedimento, il quale, reiterando il decreto-legge n. 642 del 1994, prevede un beneficio fiscale agli autotrasportatori sotto forma di un credito di imposta, nonchè un corrispondente beneficio agli autotrasporta-

tori dei paesi comunitari, in base ad una norma però di difficile applicazione. Conclude raccomandando alla Commissione di esprimere un parere favorevole sui presupposti di costituzionalità.

La Commissione, senza discussione, accoglie la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 17,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1415**Art. 6.**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I benefici di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai rimanenti rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non prorogati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, instaurati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730.»

6.1

GRIPPALDI

Art. 7.

Al comma 1, dopo le parole: «in posizione di comando» aggiungere le seguenti: «o fuori ruolo».

7.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la conclusione dei contratti di comparto del pubblico impiego, l'Aran, entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie, può direttamente avvalersi di consulenti di comprovata qualificazione professionale. Sull'attuazione della presente norma il Presidente dell'Aran invia annualmente dettagliata relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato che riferisce in Parlamento».

7.2

IL GOVERNO

Art. 8.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

«1. I miglioramenti economici e gli altri benefici previsti dalle disposizioni di cui al presente decreto non si estendono ai dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), i quali restano assoggettati esclusivamente alle norme della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, anche per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico».

8.0.1

BRICCARELLO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

1. I miglioramenti economici e gli altri benefici previsti dalle disposizioni di cui al presente decreto non si estendono ai dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), i quali restano assoggettati in via esclusiva alle norme della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, per quanto attiene al trattamento economico ai fini della rideterminazione della struttura dei servizi e della dotazione organica dell'Istituto.

2. Resta fermo l'obbligo di verifica dei carichi di lavoro con cadenza biennale, successivamente alla scadenza del 30 giugno 1995, come previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai fini dell'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 22, commi 15, 16, 17, 18 e 19, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

8.0.2

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 9 MARZO 1995

61^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BELLONI*La seduta inizia alle ore 15,25.**SULLE DIMISSIONI DI UN SENATORE SEGRETARIO*
(A008 000, C02^a, 0004^a)

Il Presidente BELLONI informa che è pervenuta alla Presidenza della Commissione una lettera in cui la senatrice Siliquini manifesta l'intendimento di dimettersi dall'incarico di senatore segretario a seguito del suo passaggio al Gruppo del Centro Cristiano Democratico.

Su sollecitazione del senatore PREIONI, la Commissione, all'unanimità, delibera di invitare la senatrice Siliquini a non presentare le dimissioni.

La senatrice SILIQUINI fa quindi il suo ingresso nell'Aula della Commissione, viene informata della decisione presa e ringrazia vivamente i senatori presenti.

IN SEDE REFERENTE

(987) *Disposizioni in materia di usura*, approvato dalla Camera dei deputati

(384) *MANCUSO ed altri. Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura*

(490) *LAFORGIA ed altri. Modifiche al codice penale in tema di usura*

(552) *DI BELLA. Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale*
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente BELLONI dà notizia dell'avvenuta emissione del prescritto parere da parte della Commissione Affari Costituzionali, la quale esprime avviso contrario all'articolo 1, comma 1, terzo capoverso del disegno di legge n. 987, giacchè la fattispecie ivi individuata non corrisponde al principio di tassatività in materia penale. Tale censura, aggiunge il Presidente, è da intendersi estensibile anche gli altri disegni di legge in titolo.

Riferisce quindi la senatrice SILIQUINI prendendo spunto dalla circostanza per cui l'usura negli ultimi anni si è caratterizzata come una forma di attività criminale complessa, spesso funzionale al riciclaggio ed al reimpiego di capitali di provenienza illecita, come conferma la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia.

Ciò premesso, il problema che il Senato deve ora affrontare non è solo di revisione normativa, volta ad una maggiore repressione del reato di usura, ma anche di modificazione della fattispecie penale e di individuazione dei mezzi utili ad interrompere il perverso rapporto che collega l'usuraio all'usuraio. Ricorda che la dottrina aveva da tempo sottolineato come la formulazione dell'attuale articolo 644 del codice penale risentisse di un ambito operativo troppo angusto a causa dei requisiti previsti nella fattispecie astratta, cioè lo stato di bisogno della vittima di cui l'usuraio deve essere consapevole per far scattare l'ipotesi criminosa. È altresì nota a tutti gli operatori del diritto la difficoltà di provare la sussistenza di questo reato, a causa dei requisiti richiesti dall'articolo 644; e scarso, purtroppo, è stato il contributo offerto dall'articolo 644-bis del codice penale, con il quale pur si era introdotto il più ampio requisito della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto.

La relatrice si sofferma quindi sul disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, il cui articolo 1 prevede un'unica fattispecie del delitto di usura caratterizzato dalla scomparsa del requisito dello stato di bisogno, nonché dalla eliminazione di qualsiasi limite al novero dei possibili soggetti passivi, superando così il limite che caratterizza la vigente ipotesi di usura impropria. Di quell'articolo evidenzia altresì la mancata previsione di un'entità numerica per definire il tasso usurario. Di particolare rilievo, poi, è il comma 3 che prevede una serie di aggravanti che portano all'aumento della pena da un terzo alla metà: in particolare il punto 3 del comma 3 prevede un'ipotesi aggravata, qualora gli interessi o profitti usurari siano di valore superiore a otto volte il tasso di sconto praticato dalla Banca d'Italia.

Con l'articolo 3 si prevede l'applicazione per i reati in esame della pena accessoria del divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, mentre con l'articolo 4 si estende la possibilità di disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale ai procedimenti per il reato di usura. Attraverso l'articolo 5 si contempla una serie di interventi in tema di misure di prevenzione, ed in particolare si consente l'avvio di indagini per l'applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale anche nei confronti di coloro che sono indiziati di trarre i loro proventi dalla commissione del reato di usura; nonché, la possibilità di disporre la misura della sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni anche in collegamento alle indagini relative al delitto di usura. Di grande rilievo è poi l'articolo 6 con il quale viene istituito presso le Tesorerie provinciali dello Stato il Fondo per contributi in conto interessi, destinato ad agevolare i mutui in favore delle persone offese dal reato di usura.

La relatrice, per quanto concerne il Fondo di garanzia, evidenzia che l'originario disegno di legge governativo prevedeva l'istituzione di un Fondo volto ad erogare contributi in conto interessi destinato ad agevolare i mutui in favore delle persone offese dal reato, che avrebbe dovuto

essere istituito con decreto ministeriale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; la concessione del contributo doveva poi essere autorizzata dal Prefetto della Provincia ove è stato commesso il fatto denunciato.

Il punto saliente della previsione normativa in esame era che al godimento dei contributi potevano accedere «coloro che hanno presentato denuncia contro i responsabili del reato ... commesso in loro danno». Nel corso dell'esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati venne deciso di stralciare l'articolo 5 rinviando ad esame futuro l'intera materia ed in Aula si decise di rinviare ad una legge successiva la disciplina del funzionamento di quel Fondo.

Pone quindi in rilievo le gravi problematiche che sarebbero scaturite dall'approvazione dell'articolo 5 così come delineato nell'originario disegno di legge poichè si faceva scattare il diritto alla richiesta dei contributi al momento della presentazione della denuncia, che non costituisce ovviamente prova della sussistenza del reato.

La relatrice si sofferma successivamente sull'articolato del disegno di legge n. 384, che - diversamente dal testo approvato dall'altro ramo del Parlamento - determina (all'articolo 1) il tasso usurario, collegandolo al triplo del tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia. Si punisce poi, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 800.000 lire a dieci milioni, chiunque accordi ad altri un prestito usurario e si adoperi a qualsiasi titolo per l'ottenimento del prestito stesso.

La senatrice Siliquini passa quindi all'esame del disegno di legge n. 490, con il quale si affronta il problema principale della fattispecie penale sotto il profilo dei requisiti essenziali per la sua sussistenza. Infatti, l'articolo 1 stabilisce che interesse o vantaggio usurario dovrà essere quello superiore al doppio del tasso di interesse medio praticato dalle aziende di credito sullo scoperto minimo di conto corrente, rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

La pena prevista per il reato-base è di anni da uno a cinque e la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni. Inoltre, si prevede un'aggravante qualora il rapporto usurario sia stato posto in essere da agenti di cambio e da altri soggetti indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, quando non abbiano fatto rilevare per iscritto il proprio dissenso al momento dell'adozione della relativa delibera, nonchè da ogni altra persona che abbia agito in nome e per conto di detti soggetti. Il disegno di legge in questione mantiene la distinzione tra usura propria ed usura impropria, modificando l'attuale articolo 644-bis del codice penale, e prevede - all'articolo 3 - il sequestro conservativo dei beni dell'indagato. Altresì, sotto il profilo processuale, si dispone la procedibilità d'ufficio e si stabilisce che la prescrizione decorra dal giorno dell'ultima riscossione, sia degli interessi che del capitale. La relatrice manifesta quindi particolare apprezzamento per l'articolo 6, che prevede le anticipazioni sulla restituzione: con questa previsione normativa infatti si fa un passo avanti nell'ottica della certezza della sussistenza del reato quale presupposto per l'accesso all'anticipazione economica, in quanto si prevede come requisito che sia già intervenuta in primo grado sentenza di condanna e non la semplice denuncia, come era previsto nel disegno di legge governativo.

Da ultimo, la relatrice si sofferma sul disegno di legge n. 552, che interviene sulle due ipotesi di cui agli articoli 644 e 644-bis del codice

penale. L'articolo 1 stabilisce la pena da uno a cinque anni e la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni e si fissa quale interesse usurario quello che supera del quindici per cento annuo il tasso debitore più favorevole praticato dagli istituti di credito.

Sono poi previste una serie di ipotesi aggravanti - con aumento di pena da un terzo alla metà - riferite a reati commessi nell'esercizio di una attività professionale o di intermediazione finanziaria o ai danni di chi svolga attività imprenditoriale o professionale ed inoltre se il colpevole abbia agito approfittando dello stato di difficoltà economica o finanziaria di una persona. Sono inoltre previste come pene accessorie della condanna: la confisca delle cose mobili ed immobili che sono servite (o sono state destinate) a commettere i delitti indicati o delle cose che ne rappresentino il prodotto o il profitto; l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità in ordine a certi uffici direttivi; la pubblicazione della sentenza sui quotidiani a diffusione nazionale.

Evidenzia infine l'opportunità di disporre l'audizione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori, degli imprenditori, dei commercianti, degli artigiani e dell'Associazione Bancaria Italiana.

Propone di assumere a testo base per le successive fasi procedurali il disegno di legge n. 987, approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 9 MARZO 1995

68^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BISCARDI

indi del Presidente

ZECCHINO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Corradini e Porzio Serravalle e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Barabaschi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(572) FAVILLA e RIANI: Estinzione della fondazione Pellegrini-Carmignani di Montecarlo (Lucca) e destinazione dei beni

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nella quale - ricorda il presidente BISCARDI - erano emerse alcune perplessità in ordine alla mancata individuazione, nel testo, del soggetto cui accollare eventuali passività esistenti a carico della Fondazione. A tale proposito egli comunica che il Comune di Montecarlo ha trasmesso una nota ufficiale in cui si attesta l'inesistenza di tali passività.

Il relatore DOPPIO fa presente altresì che il comune di Montecarlo ha già espresso, con proprio atto consiliare, parere favorevole al trasferimento dei beni della Fondazione, come auspicato nella seduta di ieri dalla senatrice Bucciarelli. Peraltro, egli comunica di aver presentato un ulteriore emendamento (1.3), al fine di fugare ogni possibile dubbio sul rischio di un aggravio di spesa a carico del comune.

Il senatore MERIGLIANO, pur prendendo atto della dichiarazione del Comune sulla insussistenza di passività, si chiede a carico di chi verrebbero poste queste ultime qualora ne fosse successivamente accertata l'esistenza.

A giudizio del sottosegretario CORRADINI, l'emendamento 1.3 del relatore corrisponde in pieno all'esigenza di escludere aggravii per la

spesa pubblica. Esprime pertanto l'orientamento favorevole del Governo su tale proposta emendativa, così come sulle altre presentate.

Si passa quindi all'esame dell'articolo unico del disegno di legge.

Sono separatamente posti ai voti ed approvati l'emendamento 1.3, il subemendamento 1.1/1 e l'emendamento 1.1 come modificato, l'emendamento 1.2, nonché l'articolo 1 nel testo risultante a seguito delle modifiche accolte.

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore MERIGLIANO, nella seduta del 2 marzo scorso, aveva proposto di richiedere il trasferimento del provvedimento in titolo alla sede deliberante.

All'unanimità dei presenti, previo assenso del sottosegretario CORRADINI, la Commissione delibera quindi di trasmettere detta richiesta alla Presidenza del Senato dopo aver acquisito il parere favorevole dei rappresentanti dei Gruppi non presenti alla seduta odierna.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(1093) Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici

(676) BERGONZI ed altri: Norme per il riordino dell'istruzione secondaria superiore

(931) SALVI ed altri: Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

(1167) PALOMBI ed altri: Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

e petizione n. 52 attinente ai suddetti disegni di legge

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

Riferisce alla Commissione il relatore BRIENZA il quale, dopo aver verificato la disponibilità di tutti i Gruppi a procedere celermente alla costituzione di un Comitato ristretto che esamini nel merito le diverse proposte presentate, si sofferma analiticamente sui singoli disegni di legge.

Ad eccezione di quello presentato dai senatori Bergonzi ed altri (Atto Senato n. 676), gli altri tre disegni di legge rispondono ad una logica simile, pur differenziandosi sotto alcuni profili. Il disegno di legge n. 931, in particolare, riproduce il testo approvato dal Senato nella scorsa legislatura e contiene alcuni articoli, come ad esempio l'articolo 3 sull'autonomia, che dovranno essere riconsiderati nell'ambito dell'evoluzione in atto nel panorama politico attuale. Esso prevede altresì, analogamente agli altri, una durata quinquennale dell'ordinamento e detta norme sulla collaborazione con le Regioni, un aspetto sul quale occorrerà svolgere una approfondita riflessione in sede ristretta. Già nel corso dell'esame dei testi recanti l'abolizione degli esami di riparazione e la disciplina dei corsi di sostegno, la Commissione ha infatti affrontato il de-

licato nodo dei rapporti tra Stato e Regioni, per il quale dovranno essere a maggior ragione individuate idonee articolazioni con riferimento alla riforma della scuola secondaria superiore.

Il relatore si sofferma quindi sul disegno di legge n. 1093, presentato dalla precedente compagine governativa, manifestando apprezzamento per alcune delle norme in esso contenute; giudica tuttavia indispensabile rivederne l'impianto in termini di maggiore concretezza, stante il carattere sostanzialmente provocatorio della proposta a suo tempo presentata dal ministro *pro tempore* D'Onofrio.

Dopo aver brevemente accennato al disegno di legge n. 1167, presentato dalla sua parte politica, nel quale sono sostanzialmente ricalcati gli orientamenti concordati in Senato nella scorsa legislatura (articolazione del quinquennio in due distinti segmenti, di cui uno di durata biennale e l'altro triennale, nonché interazione dell'ordinamento scolastico statale con i sistemi regionali), il relatore illustra altresì il disegno di legge n. 676, che presenta caratteristiche peculiari rispetto alle altre proposte presentate. Esso infatti, pur prevedendo a sua volta l'elevamento a sedici anni dell'obbligo scolastico, si caratterizza per una notevole unitarietà del quinquennio e regola in modo assai puntuale le attività di orientamento scolastico.

Il relatore informa infine la Commissione della presentazione, da parte di alcuni senatori del Gruppo del Partito popolare italiano, di un ulteriore disegno di legge in materia (Atto Senato n. 1420), attualmente in corso di stampa, sul quale riferirà non appena formalmente assegnato alla Commissione.

Il PRESIDENTE invita i membri della Commissione ad esprimersi sull'opportunità di svolgere la discussione generale sui testi presentati, come illustrati dal relatore, ovvero rinunciarvi e procedere direttamente alla costituzione di un Comitato ristretto.

La senatrice ALBERICI, premesso di essere pienamente favorevole alla costituzione del Comitato ristretto, ritiene prioritario svolgere la discussione generale al fine di individuare gli orientamenti sui quali è possibile raggiungere una larga intesa politica e che sarà poi compito della sede ristretta approfondire. Ella richiede altresì al Governo se intende presentare una propria proposta in materia, proposta che potrebbe essere di grande utilità per i lavori del Comitato ristretto, anche al fine di individuare il testo da adottare a base della discussione.

Il senatore FRIGERIO si associa alle considerazioni della senatrice Alberici.

Il presidente BISCARDI ritiene condivisibile la proposta di svolgere una discussione generale finalizzata alla individuazione di orientamenti comuni; per quel che riguarda invece la sollecitazione al Governo a presentare una autonoma proposta, ritiene che ciò possa avvenire anche in un secondo tempo, nel corso dei lavori del Comitato ristretto, eventualmente su singoli aspetti di maggiore rilievo.

Il sottosegretario CORRADINI ricorda che il ministro Lombardi ha chiaramente manifestato la propria intenzione di non presentare una

proposta organica, bensì di assicurare la costante partecipazione del Governo ai lavori della Commissione. Egli ricorda altresì che sul disegno di legge n. 1093, presentato dall'ex ministro D'Onofrio, è stato peraltro espresso un parere dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), che può rappresentare un utile contributo governativo ai lavori del Parlamento. Egli auspica pertanto una sollecita costituzione del Comitato ristretto che consenta di entrare quanto prima nel merito delle proposte.

La senatrice ALBERICI prende atto che la posizione del Governo può ritenersi desumibile dal parere espresso dal CNPI sul disegno di legge n. 1093. Ella ritiene tuttavia che un ulteriore aspetto andrebbe chiarito. Il disegno di legge n. 931 che (come è stato correttamente ricordato dal relatore) riproduce un testo approvato dal Senato nella scorsa legislatura, quando il Parlamento non aveva ancora conferito al Governo la delega di cui all'articolo 4 della legge n. 537 del 1993, contiene infatti un articolo relativo all'autonomia scolastica. Ella domanda pertanto al sottosegretario se il Governo intende presentare una distinta proposta in materia ovvero ritenga preferibile affrontare la questione nell'ambito della riforma della scuola secondaria superiore.

A tale proposito il RELATORE fa presente che è stato presentato pochi giorni fa un disegno di legge di iniziativa di senatori del Gruppo popolare che prevede una delega al Governo in materia di autonomia scolastica (Atto Senato n. 1434), sul quale la Commissione sarà presto chiamata a pronunciarsi.

Rispondendo al quesito posto dalla senatrice Alberici, il sottosegretario CORRADINI si dichiara consapevole dell'intima interconnessione tra i temi della riforma della scuola secondaria superiore e dell'autonomia. Dal punto di vista logico, egli ritiene prioritario il riordinamento dell'apparato gestionale della scuola, dal momento che una riforma degli ordinamenti disgiunta da un riordino dell'Amministrazione rischierebbe di risultare vana. La speranza di condurre a termine entrambe le riforme induce peraltro il Governo a non presentare autonome proposte, al fine di non rallentare i lavori parlamentari e non creare possibili elementi di contrapposizione. Quanto al disegno di legge n. 1434, presentato dal Gruppo del Partito popolare italiano, egli auspica di conoscerne quanto prima i contenuti onde poter esprimere un meditato giudizio.

Il presidente BISCARDI ricorda tuttavia che il ministro Lombardi aveva preannunciato la presentazione, da parte del Governo, di un disegno di legge di delega, che riproducesse i criteri previsti dall'articolo 4 della legge n. 537 del 1993.

Il sottosegretario CORRADINI fa presente che tale ipotesi è stata accantonata al fine di favorire l'elaborazione di un testo relativo al solo ordinamento scolastico, e pertanto evidentemente di competenza della 7^a Commissione, rispetto ad un testo di riforma complessiva dei Ministeri (quale era quello delineato dalla legge n. 537 del 1993) che - componendo una riforma dell'ordinamento statale - potrebbe rientrare nelle competenze della Commissione affari costituzionali.

Il presidente BISCARDI precisa che una riforma limitata al Ministero della pubblica istruzione rientrerebbe comunque nelle competenze della 7^a Commissione.

Il senatore DOPPIO fa presente che il Gruppo del Partito popolare italiano, con il disegno di legge n. 1434, di cui egli è firmatario, non intende in alcun modo di intralciare l'azione del Governo, ma al contrario offrire un contributo alla soluzione di un problema di grande rilievo. Ritenendo peraltro che su tale argomento sia più agevole rinvenire un'ampia intesa politica, prospetta l'opportunità di procedere separatamente all'esame di detto provvedimento rispetto alla riforma della scuola secondaria superiore.

In considerazione degli orientamenti emersi, il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, con l'intesa di svolgere la discussione generale in una seduta della prossima settimana.

(1397) Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio scorso.

Il presidente ZECCHINO, che sostituisce la relatrice Manieri assente, invita la Commissione ad una riflessione sulla difficoltà della presente discussione: nonostante l'impegno di tutti i commissari, infatti, ancora una volta appare improbabile che il Parlamento possa concludere positivamente l'iter del disegno di legge in esame. D'altra parte, è maturato un generale consenso sull'opportunità di rivedere la stessa struttura del decreto-legge, nel quale si sono accumulate, attraverso le ripetute reiterazioni, norme già superate dagli eventi (cita ad esempio quella relativa alle tasse universitarie, per la quale vi è ormai solo l'esigenza di fare salvi gli effetti prodotti) ed altre che potrebbero trovare diversa collocazione. Appare quindi opportuno cercare concordemente la via per evitare che la Commissione per l'ennesima volta si adoperi invano: troppe volte, infatti, essa ha faticosamente completato l'istruttoria del disegno di legge e lo ha trasmesso all'Assemblea, per poi vederselo ripresentare daccapo a causa della sua decadenza allo scadere del termine costituzionale. Alla luce di tali considerazioni, invita il rappresentante del Governo ad esprimersi sull'ipotesi che l'esame del presente disegno di legge di conversione venga sospeso e che il Governo reiteri il decreto-legge in un testo rielaborato nei termini indicati.

Il sottosegretario BARABASCHI concorda con il Presidente sulla improbabilità di una positiva conclusione per l'iter del disegno di legge n. 1397 e dichiara che il Governo condivide il rilievo - manifestato del resto da tutti i Gruppi durante il dibattito in Assemblea - sull'opportunità di semplificare il testo del decreto legge. In occasione dell'ultima reiterazione, del resto, il Governo ha già operato in tal senso (non riproducendo nel nuovo decreto-legge alcuni articoli di quello precedente), ma in misura ancora insufficiente. Manifesta perciò l'intenzione del Go-

verno di impegnarsi ulteriormente a tal fine in occasione della successiva reiterazione del decreto-legge, confidando che in tal modo si potrà ottenere anche uno snellimento dell'iter parlamentare.

Dopo che il senatore BISCARDI ha preso atto degli intendimenti del Governo che recepiscono i generali orientamenti, il senatore MASULLO rileva positivamente, a nome del Gruppo Progressisti-Federativo, il senso di responsabilità del Governo nei confronti di un problema che esso ha ereditato; le dichiarazioni del Sottosegretario, poi, muovono nella direzione indicata dal suo Gruppo e da tutta la Commissione. Si riserva comunque di esprimere un giudizio una volta conosciute le proposte di modifica del Governo al decreto-legge.

Il presidente ZECCHINO interviene brevemente precisando che l'intesa prospettata prevede che la Commissione non prosegua ulteriormente nell'esame del disegno di legge di conversione, in attesa della successiva reiterazione; avverte che comunque, ove la Commissione concordasse su tale condotta, sarebbe sua cura informarne al più presto il Presidente del Senato, onde acquisirne le valutazioni.

Il senatore MASULLO, preso atto della precisazione, conclude manifestando l'auspicio che, in sede di reiterazione del decreto-legge, il Governo proceda ad un sostanziale snellimento e in particolare non riproduca quegli articoli dei quali la Commissione, nel corso di un precedente esame, aveva proposto la soppressione.

Il senatore CUFFARO, ricordando come il significato della procedura costituzionale di conversione dei decreti-legge sia quello di assicurare un celere sindacato parlamentare sulle norme di rango legislativo emanate dal Governo, esprime preoccupazione: il succedersi delle reiterazioni, infatti, finisce con il vanificare il controllo parlamentare sui provvedimenti d'urgenza, che restano comunque in vigore. È grave, ad esempio, che gli studenti universitari debbano pagare le tasse in virtù di una disposizione sulla quale non vi è mai stata una pronunzia definitiva del Parlamento. D'altra parte, egli si dichiara consapevole della situazione ed auspica che il Governo, in sede di reiterazione del decreto-legge, oltre a snellirlo - indicazione che egli condivide - provveda a modificare quelle disposizioni che hanno suscitato nel Paese un ampio dibattito e un vivace confronto.

Il presidente ZECCHINO risponde al senatore Cuffaro che la procedura indicata è senz'altro del tutto eccezionale, così come del tutto eccezionali sono la situazione che l'impone e l'elevato numero di reiterazioni del decreto-legge; la preoccupazione di evitare un'espropriazione dei compiti del Parlamento è condivisa da tutti, così come deve esserlo quella di evitare un lavoro inutile.

Al senatore CUFFARO - il quale prende ancora brevemente la parola per auspicare che, una volta reiterato il decreto-legge, questo venga discusso con assoluta priorità - il PRESIDENTE ricorda che in tutti i dibattiti sulle precedenti stesure del decreto-legge i lavori della Commissione sono stati interrotti solo per cause esterne ad essa, come le ferie estive o lo scioglimento delle Camere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0029^a)

Il presidente ZECCHINO, in relazione a quanto già deliberato dalla Commissione per il calendario della settimana prossima, dà conto del calendario dei lavori dell'Assemblea, quindi formula una proposta di massima, che prevede tre sedute pomeridiane nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, più una seduta antimeridiana giovedì, congiuntamente con la Commissione industria, per l'esame del decreto-legge sul turismo e lo spettacolo approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 572

Art. 1.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Previo soddisfacimento delle eventuali passività della Fondazione a carico del patrimonio della stessa,».

1.3

DOPPIO, *relatore*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 9 MARZO 1995

76ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BOSCO

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo in materia di appalti «settori esclusi»**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 6, della legge 22 febbraio 1994, n. 146. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame, sospeso il 2 marzo scorso, alla seduta pomeridiana.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15, avrà inizio alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 9,50.

77ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
BOSCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Chimenti e per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Rispondendo all'interrogazione n. 3-00088 dei senatori Biscardi e Valletta, il sottosegretario Chimenti osserva che la stazione di Bojano, sulla tratta Campobasso-Vairano C., non è stata disattivata ma, nel quadro del miglioramento degli impianti e della circolazione dei treni, è stata attrezzata con il sistema operativo di controllo centralizzato del traffico.

La stazione è servita da un totale di 24 treni, 12 sulla direttrice Campobasso-Vairano e 12 in senso inverso, alcuni dei quali circolanti nei soli giorni feriali. Di tali corse 8 vengono effettuate nelle ore antimeridiane.

È stato invece disabilitato il servizio di biglietteria a causa dello scarso afflusso di viaggiatori, coerentemente con la strategia aziendale di contenimento dei costi.

La vendita dei biglietti è stata affidata ad operatori esterni la cui individuazione e collocazione territoriale è stata curata dai competenti uffici delle Ferrovie dello Stato in relazione alle necessità di Bojano e dei 15 comuni convergenti.

Replica il senatore BISCARDI, il quale si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta e lamenta che la disattivazione della stazione di Bojano è la logica conseguenza di un flusso di treni non rispondente alle necessità della popolazione (la comunità montana di Bojano conta ben 27.000 abitanti). Quindi, l'utenza non viene adeguatamente servita dalle Ferrovie dello Stato, che continuano a dimenticare le esigenze di tutta la regione molisana.

Rispondendo poi all'interrogazione n. 3-00503 del senatore Biscardi, il sottosegretario CHIMENTI osserva che le Ferrovie dello Stato S.p.A. riferiscono che l'utilizzazione del materiale leggero tipo ALN 663 (tre automotrici) sulla linea Campobasso-Termoli ha avuto carattere eccezionale in considerazione delle difficoltà incontrate nella circolazione dei treni durante le recenti nevicate.

La turnazione programmata per l'utilizzazione del materiale rotabile leggero, attualmente disponibile sulle linee molisane, prevede l'impiego delle automotrici termiche ALN 668 per lo svolgimento di servizi a carattere esclusivamente regionale.

Dette automotrici sono da molto tempo in circolazione sulla rete ferroviaria nazionale, tanto è vero che nel 1994 ne sono state radiate un gruppo di 100: contemporaneamente è stata rivista l'utilizzazione di tutto il parco disponibile per una riorganizzazione dei servizi svolti con materiale termico leggero.

L'utilizzazione di automotrici di più recente costruzione, come ad esempio le ALN 663, è prevista invece per i servizi di tipo interregionale.

Una diversa utilizzazione e disponibilità di mezzi termici leggeri potrà essere però programmata in sede di revisione dei turni di utilizzazione del materiale rotabile, anche in relazione alla estensione della elettrificazione di nuove linee.

Attualmente non è prevista l'utilizzazione del «Pendolino diesel» sulle linee molisane: in considerazione dei rapporti aperti con la regione Molise le Ferrovie dello Stato valuteranno positivamente una disponibilità della stessa regione all'acquisto di questo tipo di materiale rotabile.

Da una valutazione del traffico risulta tuttavia che la linea Termoli-Campobasso è interessata ad un traffico di carattere locale, mentre per i collegamenti d'estremità risulta più efficace il collegamento stradale.

Il senatore BISCARDI si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta e ricorda che il fenomeno delle abbondanti nevicate sulla tratta Campobasso-Termoli non è affatto eccezionale, ma si ripete ogni inverno. Le automotrici 668 sono vetuste ed inadatte, perchè leggere, a varcare i tratti innevati e spesso si verificano incidenti perchè i passeggeri sono costretti a rimanere bloccati per parecchie ore lungo la tratta medesima.

Per quanto riguarda il «Pendolino diesel», si tratta di avviarne l'utilizzazione non tanto sulla tratta Termoli-Campobasso (che è una linea locale) bensì sulle linee Campobasso-Roma e Campobasso-Napoli. Non va dimenticato, a tale riguardo, che le linee in questione, con l'uso del Pendolino, rappresenterebbero le tratte più brevi e più veloci di congiungimento dei mari Adriatico e Tirreno.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, viene ripresa alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1298) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmecchaniche ed armatoriali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SCIVOLETTO riformula l'emendamento 1.3, nel senso di aggiungere, alla lettera c) del comma 2, i seguenti periodi: «Gli interventi di sostegno devono coprire tutte le spese documentate sostenute per la trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali. La residua somma dovrà essere ripartita in misura proporzionale al numero dei lavoratori e degli addetti in organico alla data della trasformazione. Lo stanziamento in questione è ripartito per il 70 per cento secondo le modalità di cui alla presente lettera, mentre per il restante 30 per cento occorrerà valutare i seguenti elementi: la posizione e funzione dei singoli scali nel sistema portuale, nonchè il ruolo della compagnia o gruppo nell'ambito del porto ove essi operano; il disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994; le cause che lo hanno determinato; il piano predisposto dalle compagnie e gruppi portuali interessati al risanamento della gestione, che tenga anche conto del grado di esigibilità dei crediti vantati, articolato in un triennio o in un periodo superiore sulla base di scadenze a breve, medio o lungo termine; il progetto connesso agli investimenti ed il programma operativo».

Dopo che su tale nuovo emendamento il sottosegretario CHIMENTI ha espresso parere contrario, mentre la relatrice FAGNI è favorevole, si passa alle votazioni.

Viene approvato l'emendamento 1.1.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.10/1, sono approvati gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.18 e 1.3, come riformulato.

Viene quindi accolto l'emendamento 1.11 e restano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15, mentre gli emendamenti 1.16 e 1.17 sono considerati assorbiti a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.3 riformulato.

La relatrice FAGNI ritira quindi l'emendamento 2.1 ed illustra l'emendamento 3.1, sul quale il rappresentante del Governo è favorevole.

Detto emendamento, posto ai voti, è approvato e resta conseguentemente precluso l'emendamento 3.2, mentre l'emendamento 3.0.1 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La Commissione dà quindi mandato alla relatrice FAGNI di riferire in Assemblea, in senso favorevole alla conversione in legge del decreto in esame, con le modifiche da essa accolte, autorizzandola nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 90/388/CEE in tema di concorrenza dei mercati dei servizi di telecomunicazione

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 54, della legge 22 febbraio 1994, n. 146. Esame e rinvio)
(R144 003, C08^a, 0001^a)

Il presidente BOSCO avverte preliminarmente che il relatore alla Commissione, senatore Giurickovic, si è dovuto allontanare per impegni improrogabili. Comunica altresì che il relatore ha depositato uno schema di parere del seguente tenore:

«L'8^a Commissione del Senato,

esaminato lo schema di decreto delegato di recepimento della direttiva 90/388/CEE presentato dal Governo,

esprime parere favorevole condizionato a opportune modifiche volte a:

chiarire la definizione dei limiti di fornitura dei servizi «voce». In particolare si ritiene opportuno avviare la liberalizzazione di quei servizi «voce» che contengano maggiore valore aggiunto rispetto al servizio di base (ad esempio: i gruppi chiusi di utente);

richiamare esplicitamente, ai fini degli aspetti commerciali/tarifari, l'articolo 8 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, che stabili-

sce il principio della trasparenza e dell'obiettività delle tariffe per l'accesso e l'uso di circuiti affittati;

eliminare ogni ambiguità sull'oggetto dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1: se infatti la domanda si dovesse richiedere per ciascun accesso commutato utilizzato (e non per il generale accesso all'uso) si determinerebbe una prassi burocratica pesante e non sarebbe accettabile l'attesa di 60 giorni, trattandosi di servizi che rientrano ormai nella categoria delle *commodities*;

introdurre un riferimento ad autorizzazione del Ministero solo in assenza di apposita autorità, nonché una norma di coordinamento con il codice postale e con il piano regolatore delle telecomunicazioni.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

nel recepimento della direttiva 90/388 il Governo deve valutare la possibilità di assumere il testo vigente alla data attuale della medesima, che come è noto è stata puntualmente modificata dalla direttiva 94/46/CEE, con la quale si è esteso il campo di applicazione anche alle comunicazioni via satellite. In tal caso:

a) andrebbero inserite all'articolo 1 tutte quelle definizioni relative alle comunicazioni via satellite quali «reti di stazioni terrestri per collegamenti via satellite», «servizi di rete via satellite», «servizi di comunicazione via satellite»;

b) andrebbe modificato l'articolo 2, comma 2, che riproduce il vecchio testo della 388/90 escludendo invece l'applicazione della Direttiva Servizi solo »al servizio telex e alle radiocomunicazioni mobili terrestri« (cfr. nuovo articolo 1, n. 2, della Direttiva 94/46/CE);

c) andrebbe integrato l'articolo 2 della bozza al n. 3, inserendo le eventuali limitazioni all'accesso nel caso di servizi via satellite (articolo 1 (v) della Direttiva 94/46/CE);

d) andrebbe tradotto normativamente il principio della abolizione di vincoli all'offerta di capacità del segmento spaziale per collegamenti via satellite (articolo 3, lettera b) della 94/46/CE) in relazione all'articolo 6 della bozza di decreto;

il Governo deve altresì valutare l'opportunità di prevedere un accesso a favore di terzi non solo alla tradizionale rete pubblica di telecomunicazione ma ad ogni infrastruttura di rete esistente che comunque consenta la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti».

Prende quindi la parola il sottosegretario FROVA il quale rivolge un appello alla Commissione, nel senso di poter procedere comunque nella giornata odierna, pur in assenza del relatore, all'espressione del parere, considerando che il rinvio anche ai primi giorni della prossima settimana comporterebbe per il Governo il mancato esercizio della delega nei termini predeterminati. Ricorda altresì che per il mancato recepimento della direttiva è stata già avviata a carico dell'Italia una procedura di infrazione. Nel merito dello schema di parere predisposto dal relatore, fa presente che la definizione dei gruppi chiusi di utente dovrebbe essere rimessa ad un successivo regolamento. Evidenzia altresì l'inopportunità di richiamare esplicitamente nel testo del decreto le norme di cui al decreto legislativo n. 289 del 1994 concernenti la trasparenza e l'obiettività delle tariffe. Dopo aver precisato che per l'accesso

alla rete non si tratta di autorizzazione bensì di una dichiarazione che deve essere rilasciata dagli utenti; sottolinea l'inopportunità di introdurre riferimenti ad autorità che non sono ancora istituite.

Quanto poi al recepimento della direttiva 94/46/CEE, che modifica testualmente la direttiva 90/388/CEE, fa presente che per esso il Governo ha tempo fino a settembre e che pertanto un adeguamento immediato comporterebbe un ulteriore ritardo nella definizione del decreto legislativo riguardante la 90/388. Fa presente altresì che l'osservazione finale dello schema di parere predisposto dal senatore Giurickovic introduce una liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni nel contesto di un recepimento di direttiva che prevede unicamente la liberalizzazione dei servizi.

Si apre il dibattito.

Il senatore **ROGNONI** sottolinea le difficoltà in cui si trova la Commissione, che affronta per la prima volta un argomento in assenza del relatore, con una richiesta del Governo di concludere comunque i lavori entro la giornata odierna. Dopo aver ricordato che la Commissione ha potuto esaminare soltanto oggi lo schema di decreto a causa del notevole carico di lavori degli ultimi tempi e del serrato calendario di Assemblea, osserva altresì che il Sottosegretario ha criticato ogni punto dello schema di parere predisposto dal relatore, il quale non può in questa sede illustrare lo stesso schema ed eventualmente replicare alle considerazioni del Sottosegretario.

Considerato che la Commissione avrebbe bisogno di ulteriore tempo per approfondire la questione e che tuttavia sono da prendere in considerazione le esigenze manifestate dal Governo, propone che non si giunga nella seduta odierna all'espressione del parere, restando d'intesa che ciò comporta per la Commissione di dover soprassedere all'espressione del medesimo, potendo pertanto il Governo avviare fin da oggi le procedure per l'esercizio della delega, tenendo conto delle osservazioni contenute nel parere reso dalla competente Commissione della Camera dei deputati. Si associano a tale proposta i senatori **FALOMI** e **LAURIA**.

La Commissione conviene quindi sulla proposta del senatore **ROGNONI**.

Il presidente **BOSCO** dichiara pertanto che di tale decisione sarà data comunicazione alla Presidenza del Senato.

Schema di decreto legislativo in materia di appalti «settori esclusi»

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 6, della legge 22 febbraio 1994, n. 146. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

(R139 b000, C08ª, 0003ª)

Riprende l'esame rinviato nella seduta antimeridiana.

Il senatore BOSCO comunica che sono stati depositati i seguenti schemi di parere, il primo dal relatore Terracini e l'altro dalla senatrice Angeloni:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni),

considerato che il principio fondamentale dei trattati comunitari consiste nell'assicurazione di pari condizioni alle imprese comunitarie, anche relativamente alla partecipazione alle gare di appalto, evitando in particolar modo che imprese appartenenti allo stesso Stato cui appartiene il soggetto che indice la gara di appalto possano in qualche modo risultare favorite rispetto alle imprese di altri Stati comunitari;

considerato che la normativa comunitaria contenuta nelle direttive 90/531 e 93/38 prevede un meccanismo volto all'introduzione di una liberalizzazione del mercato degli appalti aggiudicati dai soggetti operanti nei settori di pubblica utilità, diverso rispetto al grado di liberalizzazione richiesto nel mercato degli appalti aggiudicati dalla pubblica amministrazione generale;

considerato che la previsione di un maggior grado di liberalizzazione del mercato degli appalti aggiudicati dai soggetti operanti nei settori di pubblica utilità, rispetto a quanto previsto dalle direttive comunitarie, potrebbe risolversi in una discriminazione delle imprese nazionali, rispetto alle imprese di altri Stati comunitari, poichè, ad esempio, un'impresa nazionale che volesse accedere al mercato degli appalti nei settori di pubblica utilità in uno Stato comunitario, potrebbe trovarsi di fronte a condizioni di accesso più gravose, rispetto a quelle che sarebbero richieste in Italia ad un'impresa comunitaria, in conseguenza della maggior liberalizzazione prevista dalla normativa nazionale;

considerato che appare, quindi, opportuno non elevare il grado di liberalizzazione del mercato degli appalti aggiudicati dai soggetti operanti nei settori di pubblica utilità, rispetto a quanto previsto dalle direttive comunitarie;

considerato che lo schema di decreto legislativo all'esame correttamente segue l'impostazione indicata;

considerato che uno dei criteri di delega contenuti nell'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, precisamente quello di cui alla lettera d) concernente la figura dell'accordo quadro, non è stato correttamente attuato, poichè occorre meglio precisare tale figura, onde evitare che tale pratica possa essere utilizzata per limitare o distorcere la concorrenza;

considerato che uno degli aspetti più delicati della normativa comunitaria riguarda le regole applicabili agli appalti aggiudicati dai soggetti operanti nei settori di pubblica utilità al di sotto delle soglie di valore indicate dalle direttive;

considerato che risulta altrettanto determinante individuare esattamente le regole applicabili agli appalti aggiudicati dai soggetti operanti nei settori di pubblica utilità nell'esercizio di attività d'impresa estranee ai predetti settori;

rilevata la necessità di meglio precisare nel decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie le su indicate questioni,

esprime parere favorevole a condizione che:

1) il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie che coordinano le procedure di appalto dei soggetti che operano nei settori di pubblica utilità preveda i limiti temporali di vigenza di tale accordo, le forme di pubblicità e l'esclusione della procedura negoziata per la sua aggiudicazione;

2) venga esplicitamente previsto quale regime giuridico debba regolare gli appalti il cui valore è inferiore alla soglia comunitaria;

3) un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, trasporti e navigazione, poste e telecomunicazioni, industria, commercio e artigianato, sentito il Consiglio di Stato, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, stabilisca il regime giuridico degli appalti aggiudicati dai soggetti operanti nei settori di pubblica utilità, quando essi operano in attività d'impresa estranee ai predetti settori;

4) si riveda il cosiddetto "doppio binario" in base al quale ogni soggetto operante nei "settori esclusi" sarebbe sottoposto al regime della legge-quadro in materia di lavori pubblici quando svolge lavori ordinari e alla legge comunitaria sui settori esclusi quando svolge lavori specifici».

IL RELATORE

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

premesso che è necessario riaffermare il principio dell'unicità del mercato delle infrastrutture, nel quale al fine dell'applicazione delle regole si deve prescindere dalla veste giuridica degli operatori potendosi, soltanto, evidenziare alcune peculiarità di certi tipi di lavori e dovendosi comunque anche in tali casi, data la realtà italiana, circoscrivere al massimo la discrezionalità delle stazioni appaltanti;

considerato che i principi ora esposti sono contenuti nei progetti di legge di modifica della legge-quadro in materia di lavori pubblici, che rappresentano, per quanto riguarda la materia oggetto dello schema in esame, il livello di massima considerazione possibile delle peculiarità delle lavorazioni dei settori cosiddetti esclusi, e rilevato che invece lo schema in esame, nella parte relativa agli appalti di lavori, diverge da tali principi;

osservato che nell'esame dello schema si evidenziano in particolare le seguenti questioni:

1) quanto all'ambito di applicazione, lo schema fonda un regime basato sulla sola distinzione tra operatori, generando quindi un doppio mercato nel settore delle infrastrutture. Esso, inoltre, nell'esplicitare le modalità di applicazione delle nuove norme, crea una ulteriore differenziazione tra autorità pubbliche da un lato e imprese pubbliche e soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi dall'altro, con riferimento, in particolare, alla capacità di concorrere alle gare, alle riunioni di imprese ed alle aggiudicazioni, contravvenendo in tal modo alla direttiva che, al contrario, estende a tutti i soggetti indicati, senza distinzione alcuna, tutte le disposizioni da essa recate;

2) con riguardo all'ambito oggettivo di applicazione, per gli appalti di lavori lo schema, recependo in ciò la direttiva, ammette la possi-

bilità di realizzazione dei lavori con qualsiasi mezzo, ciò che invece sia la attuale legge quadro sia i citati progetti di modifica escludono;

3) quanto ai sistemi di qualificazione, mentre non viene ribadito il divieto sancito nella direttiva per gli enti aggiudicatori di imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie non imposte ad altri imprenditori, non si tiene conto che la legge n. 109 e le proposte di modifica escludono la possibilità di albi speciali;

4) quanto ai sistemi di selezione, lo schema, contravvenendo alla direttiva, non dispone nulla riguardo ai criteri in base ai quali deve avvenire la selezione da parte degli enti aggiudicatori;

5) quanto alle disposizioni sulle riunioni di imprese (articolo 23), in esse si segnala l'omissione del richiamo ai consorzi di imprese artigiane, dei consorzi stabili, del GEIE, tutti soggetti ammessi invece nella legge quadro e nei progetti di modifica. È poi da rilevare l'ingiustificata limitazione ai soli lavori (con l'esclusione quindi delle forniture e dei servizi) dell'ammissibilità alle gare dei consorzi di cooperative di produzione e lavori e dei consorzi di imprese *ex* articolo 2602 del codice civile. Infine, il medesimo articolo 23 introduce innovazioni rispetto alla disciplina generale;

6) per quanto concerne le norme sull'accordo quadro, esse, contravvenendo ad uno dei principi di delega, oltre a non definire con chiarezza la figura di questo strumento, non ne fissano i limiti quantitativi massimi e i limiti temporali di vigenza, nè dispongono alcunchè in tema di pubblicità. Inoltre, in ciò recependo una disposizione della direttiva, esse prevedono la possibilità di affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicità dei contratti applicativi dell'accordo ove quest'ultimo sia stato aggiudicato secondo le norme del decreto, ivi compresa, quindi, la procedura negoziata arrivandosi in tal modo all'elusione completa della normativa generale in materia di garanzie concorsuali;

7) quanto al settore degli impianti a fune (articolo 5) risulta ambigua la normativa in esame, che dovrebbe invece precisare l'esclusione dal proprio campo di applicazione del servizio di trasporto mediante filovia ovvero funivia qualora esso abbia carattere stagionale o finalità prevalentemente turistiche;

alla luce di quanto sopra esposto, esprime parere contrario sullo schema di parere sottoposto al suo esame, invitando il Governo a riformularlo tenendo conto delle considerazioni sopra esposte e a sottoporre la nuova stesura ad un nuovo parere della Commissione».

ANGELONI

Si apre il dibattito.

La senatrice ANGELONI fa presente che lo schema di decreto delegato comporterebbe il rischio della creazione di un doppio mercato delle infrastrutture. Inoltre, dichiara di aver avuto notizia che il Governo avrebbe proposto, in un altro provvedimento, una proroga dei termini per l'esercizio della delega. Dopo aver affermato che in presenza di un parere del Senato difforme da quello reso alla Camera il Governo potrebbe non rispettare i termini dell'esercizio della delega, dovendo rivedere la complessa materia, sollecita un voto favorevole nei confronti dello schema di parere da lei presentato, che è identico

a quello già approvato dalla competente Commissione della Camera dei deputati, derivandone una indicazione univoca per l'Esecutivo.

Il senatore CAMPO sottolinea la difficoltà di discutere in tempi assai ristretti di normative che hanno un impatto rilevante sulle pubbliche amministrazioni; in linea generale osserva come la Comunità europea stia imponendo contenuti e procedure ai quali non siamo preparati.

Il sottosegretario STELLA RICHTER afferma che le considerazioni sul doppio mercato delle infrastrutture, pur motivate nel merito, debbono tuttavia essere rivolte alla direttiva che ha inteso proprio differenziare le procedure secondo diverse tipologie di soggetti. Ritiene pertanto sorprendente che si possa approvare un parere contrario rispetto ad uno schema di decreto legislativo che recepisce integralmente e minuziosamente la direttiva. Ne deriverebbe per l'Italia una nuova accusa di inadempienza rispetto alla normativa comunitaria, seppure giustificata dalla considerazione di voler adottare normative più rigorose.

Si passa alla votazione degli schemi di parere.

Posto ai voti, è respinto lo schema di parere predisposto dal relatore.

È invece messo ai voti ed approvato lo schema di parere contrario predisposto dalla senatrice ANGELONI, con l'astensione dei senatori GIBERTONI e PEDRAZZINI.

La seduta termina alle ore 17,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1298**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «limiti di impegno di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25 miliardi per l'anno 1996 e di lire 50 miliardi per l'anno 1997» con le seguenti: «limiti di impegno di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 35 miliardi per l'anno 1996 e di lire 70 miliardi per l'anno 1997».

1.1

FAGNI, CARPINELLI, SCIVOLETTO, ALÒ

Al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84».

1.2

FAGNI, ALÒ

Al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, agli interventi, valutati in lire 100 miliardi, per il sostegno delle attività di riconversione e di ristrutturazione delle compagnie e gruppi portuali. Tali interventi, nonchè i contributi corrisposti alle compagnie e gruppi portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette».

1.3

SCIVOLETTO, CARPINELLI, FAGNI, ALÒ

Al comma 2, lettera c), le parole: «100 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «140 miliardi».

1.4

FAGNI, CARPINELLI, SCIVOLETTO, ALÒ

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «riconversione», inserire le seguenti: «e di ristrutturazione».

1.5

SCIVOLETTO, CARPINELLI, FAGNI, ALÒ

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ricomversione delle compagnie e gruppi portuali» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle della compagnia carenanti del porto di Genova, ancorchè trasformata in impresa».

1.18

ROGNONI, TERRACINI, FAGNI

Al comma 2, lettera c), sono soppresse le parole da: «ovvero per consentime» sino alla fine della lettera.

1.6

SCIVOLETTO, CARPINELLI, FAGNI, ALÒ

Al comma 2, lettera c), sono soppresse le parole: «in relazione all'andamento dei traffici nell'ultimo biennio e di quelli in prospettiva».

1.7

FAGNI, CARPINELLI, SCIVOLETTO, ALÒ

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e della situazione gestionale delle compagnie portuali in relazione all'andamento dei traffici nell'ultimo biennio e di quelli in prospettiva» con le seguenti: «rapportate prioritariamente alla situazione gestionale delle compagnie portuali, in relazione sia all'andamento dei traffici internazionali e nazionali nell'ultimo biennio e di quelli in prospettiva, sia alla rilevanza economica internazionale del porto, sia infine ai concreti impegni di gestione da esse già assunti nel processo di riorganizzazione dei servizi portuali».

1.8

ROGNONI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e della situazione gestionale delle compagnie portuali in relazione all'andamento dei traffici nell'ultimo biennio e di quelli in prospettiva» con le seguenti: «rapportate prioritariamente alla situazione gestionale delle compagnie portuali, in relazione sia all'andamento dei traffici internazionali e nazionali nell'ultimo biennio e di quelli in prospettiva, sia alla rilevanza economica internazionale del porto, sia infine ai concreti impegni di gestione da esse già assunti nel processo di riorganizzazione dei servizi portuali».

1.9

TERRACINI, STANZANI GHEDINI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e della situazione gestionale delle compagnie portuali in relazione all'andamento dei traffici nell'ultimo biennio e di quelli in prospettiva» con le seguenti: «rapportate prioritariamente alla situazione gestionale delle compagnie portuali, in relazione sia all'andamento dei traffici internazionali e nazionali nell'ultimo biennio e di quelli in prospettiva, sia alla rilevanza economica internazionale del porto, sia infine ai concreti impegni di gestione da esse già assunti nel processo di riorganizzazione dei servizi portuali».

1.10

FAGNI, CARPINELLI, SCIVOLETTO, ALÒ

All'emendamento 1.10 aggiungere le parole: «nonchè tenuto conto dell'esigenza di qualificare i porti strategici per l'economia nazionale e rilevanti per il mercato comunitario».

1.10/1

MAGRIS, CASADEI MONTI, BACCARINI, GUALTIERI

Il comma 2, lettera d), è sostituito dai seguenti commi:

«2-bis. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1, anche mediante le modalità di cui al comma 2, il commissario liquidatore provvede altresì agli interventi, valutati in complessive lire 120 miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione:

a) di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1995 nei confronti della gente di mare ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a 12 mesi, pari a lire 2 milioni per ciascun allievo ufficiale di macchina e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre 1996;

c) di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza dei corsi, compreso vitto e alloggio, resi obbligatori dalla legge 21 novembre 1985, n. 739, nonché ai corsi per la formazione del personale di bordo polivalente e ai corsi di preparazione all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, denominato "GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System" indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1996.

2-ter. I benefici di cui al comma precedente sono previsti per le imprese armatrici aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice della navigazione in relazione all'esercizio di navi battenti la bandiera nazionale con esclusione delle unità da diporto e da pesca, di quelli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, nonché, limitatamente al contributo di cui alla lettera a), delle unità mercantili in servizio di cabotaggio per il quale sia operante la riserva di cui all'articolo 224 del Codice della navigazione ovvero in regime di convenzione con lo Stato e, limitatamente ai contributi di cui alle lettere a) e b), delle unità adibite ai servizi portuali. Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge e, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383.

3-quater. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, della legge 30 novembre 1994, n. 656, si applicano a tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili».

1.11

FAGNI, CARPINELLI, SCIVOLETTO, ALÒ

Al comma 2, lettera d), le parole: «100 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «120 miliardi».

1.12 FAGNI, CARPINELLI, SCIVOLETTO, ALÒ

Al comma 2, lettera d), primo periodo, le parole: «nei confronti del personale marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti della gente di mare».

1.13 FAGNI, CARPINELLI, SCIVOLETTO, ALÒ

Al comma 2, lettera d), dopo il primo periodo inserire il seguente:

«I corsi di formazione dovranno essere estesi anche al personale imbarcato sui rimorchiatori allo scopo di migliorarne la professionalità».

1.14 FAGNI, CARPINELLI, SCIVOLETTO, ALÒ

Al comma 2, lettera d), secondo periodo, le parole: «e le unità in regime di convenzione con lo Stato,» sono sostituite dal seguente periodo:

«Le unità mercantili in servizio di cabotaggio nazionale e le unità in regime di convenzione con lo Stato sono escluse dal beneficio della concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1995 nei confronti della gente di mare, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

1.15 FAGNI, CARPINELLI, SCIVOLETTO, ALÒ

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Ai fini di cui alla lettera c) del comma 2, per stabilire la situazione gestionale delle compagnie e gruppi portuali, occorre valutare:

a) il disavanzo registrato al 31 dicembre 1994 ovvero alla data di iscrizione nel registro delle imprese, qualora già trasformate a tale data, comprensivo anche degli eventuali disavanzi degli anni precedenti;

b) le cause che hanno determinato il disavanzo;

c) il piano predisposto dalle compagnie e gruppi portuali interessati al risanamento della gestione articolato in un triennio o in un periodo superiore sulla base di scadenze a breve, medio o lungo termine;

d) il progetto di investimenti e di operatività.

2-ter. La misura degli interventi può anche non corrispondere all'intero ammontare del disavanzo e, comunque, deve essere tale da consentire l'effettivo avvio dell'attività imprenditoriale.

2-quater. Gli interventi di cui alla lettera *c)* del comma 2 devono essere altresì mirati a dare un adeguato sostegno alle compagnie e gruppi portuali che presentino al 31 dicembre 1994, ovvero, qualora già trasformate a tale data, alla data di iscrizione al registro delle imprese, una situazione gestionale non in disavanzo ed un piano di investimenti e di operatività.

2-quinquies. Ai fini della ripartizione degli interventi di cui alla lettera *c)* del comma 2, deve essere altresì valutata la posizione e funzione dei singoli scali nel sistema portuale, nonché il ruolo della compagnia o gruppo nell'ambito del porto ove essi operano.

2-sexies. L'erogazione delle somme a favore di ciascuna compagnia o gruppo portuale sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti è posta a carico del commissario liquidatore, che provvede distintamente per ciascuna singola voce in relazione a specifici scopi o esigenze. La gestione delle somme erogate può essere affidata, per le situazioni gestionali più complesse, ad un commissario *ad acta* e comunque deve essere assoggettata, per tutte le compagnie e gruppi portuali, ad adeguate verifiche affidate alle Autorità portuali, nei porti già sedi di Enti portuali, ovvero all'Autorità marittima nei restanti porti, al fine di controllare il raggiungimento degli obiettivi. I risultati di dette verifiche dovranno essere comunicati al Ministero dei trasporti e della navigazione».

1.16

FAGNI, ALÒ

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* Ai fini della ripartizione degli interventi di cui alla lettera *c)*, del comma 2, deve essere prioritariamente valutata la posizione e funzione dei singoli scali nel sistema portuale, nonché il ruolo della compagnia o gruppo nell'ambito del porto ove essi operano.

2-ter. Gli interventi, la cui misura non corrisponde necessariamente all'intero ammontare del disavanzo, sono finalizzati all'avvio della attività imprenditoriale: A tal fine occorre valutare: *a)* il disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994; *b)* le cause che hanno determinato il disavanzo; *c)* il piano predisposto dalle compagnie e gruppi portuali interessati al risanamento della gestione, che tenga anche conto del grado di esigibilità dei crediti vantati, articolato in un triennio o in un periodo superiore sulla base di scadenze a breve, medio o lungo termine; *d)* il progetto connesso agli investimenti ed il programma operativo.

2-quater. Gli interventi di cui alla lettera *c)* del comma 2 sono, altresì, mirati a fornire un adeguato sostegno alle compagnie e ai gruppi portuali che presentino al 31 dicembre 1994 una situazione gestionale non in disavanzo ed un piano di investimenti e di operatività.

2-quinquies. L'erogazione delle somme a favore di ciascuna compagnia o gruppo portuale sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti è posta a carico del commissario liquidatore, che provvede distintamente per ciascuna singola voce in relazione a specifici scopi o esigenze. La gestione delle somme erogate può essere affidata dal Ministro dei trasporti e della navigazione, per le situazioni gestionali più complesse, ad un commissario *ad acta* e comunque deve essere assoggettata, per tutte le compagnie e gruppi portuali, ad adeguate verifiche affidate alle Autorità portuali nei porti già sedi di Enti portuali, ovvero all'Autorità marittima nei restanti porti, al fine di controllare il raggiungimento degli obiettivi. I risultati di dette verifiche devono essere comunicati al Ministero dei trasporti e della navigazione».

1.17

IL GOVERNO

Art. 2.

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

«4-bis. In attuazione della direttiva n. 94/73 CE del Consiglio dell'Unione europea, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nell'anno 1995».

2.1

IL RELATORE

Art. 3.

L'articolo 3 è soppresso.

3.1

FAGNI, ALÒ

Al comma 2, al comma 5-bis richiamato, sopprimere le parole da: «assicurano in particolare» fino alla fine del comma.

3.2

SCIVOLETTO, CARPINELLI, FAGNI, ALÒ

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. L'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto è costituito in Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto senza

aumento di organico nè di spese complessive, alle dipendenze del Ministro dei trasporti e della navigazione, nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396.

2. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati:

a) i procedimenti di nomina e le attribuzioni del Comandante generale e del Vice Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;

b) la struttura e le funzioni del Comando generale.

3. Il Ministro dell'ambiente si avvale del Corpo delle capitanerie di porto».

3.0.1

CAPPELLI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 9 MARZO 1995

61ª Seduta*Presidenza del Presidente*
FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(1409) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza ambientale dell'ottobre 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Di Bella, il quale fa presente che il decreto-legge n. 30, del quale si chiede la conversione, nasce dalla necessità di dare risposte concrete e rapide ad una emergenza economica e sanitaria non ancora cancellata dalla memoria. Quando, infatti, nell'ottobre del 1994 e nel successivo mese di novembre il vibrione del colera colpì le coste pugliesi e diffuse il panico sui mercati ittici, la produzione e il consumo di pescato subirono un calo impressionante e costrinsero, di fatto, intere marinerie a interrompere l'attività. Le ripercussioni economiche negative furono impressionanti: non solo i pescatori e armatori di pescherecci delle zone colpite furono costretti ad una lunga sosta forzata, ma il rifiuto dei consumatori di utilizzare il pescato ridusse - sino a quasi azzerarle per alcuni giorni - le attività pescherecce in ogni parte del Paese. Ne derivò un fortissimo ridimensionamento del trasporto del pescato verso i mercati, che coinvolse nella crisi altri operatori economici.

Per superare il rischio di una crisi duratura del settore, fu preziosa l'opera di informazione svolta in quelle circostanze dal Ministro delle risorse agricole e dalle autorità sanitarie, tese a dare ai cittadini ed ai consumatori nozioni utili per evitare rischi igienico-sanitari pur riprendendo il consumo del pesce.

Le circostanze e i contesti nei quali esplose il dramma del colera fecero constatare d'altra parte come il mare inquinato che aveva prodotto

il vibrione del colera fosse a sua volta non la causa del malanno, ma la prima vittima di un degrado ambientale e di una carenza di prevenzione sconcertanti. Emerse così l'assenza di un sistema di depuratori collegati alle reti fognanti ed agli scarichi industriali, immessi nei mari pugliesi senza filtro alcuno da decine di città e centinaia di centri abitati.

Il disegno di legge n. 1409, pur non nutrendo l'ambizione di fare fronte a tutti i problemi messi a nudo dal colera, si propone il più limitato e concreto obiettivo di dare un sostegno e un aiuto alle categorie e alle aree geografiche più direttamente colpite dal manifestarsi del vibrione. È per queste caratteristiche legate all'urgenza di tamponare una crisi il cui epicentro è stato la regione Puglia che il disegno di legge può essere ritenuto a forte valenza localistica.

Dopo avere illustrato il testo del decreto-legge e le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, il relatore ne caldeggia l'approvazione, augurandosi che il Governo e il Parlamento si pongano, tra gli obiettivi prioritari del Paese, quello di una politica di tutela e difesa dell'ambiente idonea ad evitare i disastri del colera e quelli delle alluvioni, nella consapevolezza che entrambi sono addebitabili ad un rapporto distorto con l'ambiente, che va modificato, onde evitare altre tragedie e altri lutti per il futuro.

Il presidente FERRARI ringrazia il relatore per l'ampia illustrazione e dà la parola al rappresentante del Governo, per alcune precisazioni.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO dà conto di alcuni emendamenti (1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 3.1) al decreto-legge in conversione, finalizzati a ripristinarne il testo originario.

Il presidente FERRARI avverte che altre proposte emendative (1.4 e 1.7) sono state presentate dal senatore Cusumano.

Al fine di consentire l'approfondimento del provvedimento e della materia cui esso afferisce, propone quindi di rinviarne il seguito dell'esame.

Concorda la Commissione, ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1039) FERRARI Francesco ed altri. - Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio scorso.

Il relatore, presidente FERRARI, avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali, mentre risultano da tempo scaduti i termini per l'espressione del parere da parte della Commissione lavoro. Dà quindi conto dell'emendamento 1.1 da lui proposto, insieme al senatore Borgia.

Senza dibattito, la Commissione accoglie quindi l'emendamento, dando altresì mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

(715) ROBUSTI. - Gestione di ammasso dei prodotti agricoli
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il relatore, senatore ROBUSTI, fa presente che il provvedimento attiene ad una materia di grande delicatezza e sottolinea la necessità che i consorzi agrari siano messi in condizione di superare le difficili condizioni nelle quali versano. Detti consorzi, infatti, vantano verso lo Stato crediti finanziari considerati esigibili dalle banche, ma che rischiano di non esserlo più in assenza di un intervento legislativo. Avverte quindi che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio hanno espresso, rispettivamente, parere in parte favorevole condizionato ed in parte contrario, e parere in parte favorevole ed in parte contrario. In considerazione della delicatezza della materia e della inerzia del Governo, che non ha ancora onorato l'impegno assunto di presentare in tempi rapidi una propria iniziativa legislativa, egli caldeggia l'approvazione, tal quale, del disegno di legge da parte della Commissione, affinché il superamento delle contrarietà e delle indecisioni venga rimesso all'Assemblea.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO non si oppone ad una approvazione del provvedimento da parte della Commissione, dichiarando di non condividere completamente le critiche avanzate nei confronti di esso.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore ROBUSTI a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/414/CEE DA PARTE DEL GOVERNO
(A007, 000, C09°, 0032°)

Il senatore ROBUSTI auspica che, prima di adottare il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 91/414/CEE, recante l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, il Governo tenga conto delle conclusioni alle quali è nel frattempo giunta la Commissione agricoltura della Camera dei deputati, che sta esaminando iniziative legislative sulla materia.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO si riserva di approfondire la questione, precisando comunque di non consentire con tutte le soluzioni ivi prospettate.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1409**al testo del decreto-legge****Articolo 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «per le unità» con le seguenti: «nei compartimenti marittimi della regione Puglia, di cui alle ordinanze della regione Puglia del 22 ottobre 1994, n. 532 e del Ministro della sanità del 31 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1994, per le unità dei compartimenti marittimi di Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto».

1.1**IL GOVERNO**

Al comma 1, sopprimere le parole: «operanti nel territorio nazionale, comprese le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia».

1.2**IL GOVERNO**

Al comma 1, dopo le parole: «all'armatore» inserire le seguenti: «per quarantacinque giorni».

1.3**IL GOVERNO**

Al comma 1, dopo le parole: «è corrisposto all'armatore» inserire le seguenti: «esercente la pesca professionale un indennizzo determinato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali nell'ammontare massimo di 2,5 milioni per ciascun marittimo imbarcato».

1.4**CUSUMANO**

Al comma 3, sopprimere le parole: «operanti nel territorio nazionale, comprese le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia».

1.5**IL GOVERNO**

Al comma 5, sostituire le parole: «31 marzo 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1994».

1.6

IL GOVERNO

Al comma 5, dopo le parole: «attestante il danno effettivamente subito in dipendenza della crisi di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «l'istruttoria ed il controllo delle domande sono curati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

1.7

CUSUMANO

Al comma 6, sostituire le parole: «di apposito decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali» con le seguenti: «degli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

1.8

IL GOVERNO

Al comma 6, sostituire le parole: «la ragionevolezza della richiesta» con le seguenti: «la fondatezza della richiesta, sulla base dei criteri da definirsi con apposito decreto ministeriale».

1.9

IL GOVERNO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 28.600 milioni per l'anno 1994, di cui lire 18.600 per l'attuazione del comma 1 e lire 10.000 milioni per l'attuazione del comma 3. Le somme non utilizzate nell'anno 1994 potranno essere utilizzate nell'anno successivo».

1.10

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 7-bis.

1.11

IL GOVERNO

Articolo 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione del seguente decreto, pari complessivamente a lire 30.600 milioni per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 28.600 milioni, mediante l'utilizzo delle disponibilità del Fondo di Solidarietà Nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; quanto a lire 2.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'amministrazione competente».

3.1

IL GOVERNO

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1039

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sostituire le parole: "residenti negli stessi comuni" con le seguenti: "residenti in comuni montani".

1.1

FERRARI Francesco, BORGIA

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 9 MARZO 1995

115^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CARPI

Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CLÒ e il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni FROVA.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REDIGENTE

(359) CAVAZZUTI ed altri. Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento). Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1^o marzo 1995

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta notturna di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 12, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore LOMBARDI CERRI illustra l'emendamento 12.0.2 con il quale si intende regolamentare anche il settore della radiodiffusione e delle telecomunicazioni.

Il senatore BECCARIA è dell'avviso che gli emendamenti all'articolo 12, sui quali esprime il proprio dissenso, siano incompatibili con le linee ispiratrici del disegno di legge, in quanto essi tengono a disciplinare nel merito taluni settori, in contrasto con l'obiettivo primario di fissare le regole che disciplinano il funzionamento delle singole Autorità.

Il presidente CARPI, ravvisata l'estrema delicatezza della questione, chiede agli esponenti dei vari Gruppi parlamentari di esprimere il proprio orientamento sulla questione sollevata dal senatore Beccaria.

Il senatore PAPPALARDO ritiene che sia soprattutto l'emendamento 12.0.2 a suscitare qualche perplessità in merito all'opportunità di inse-

rire nel disegno di legge la materia trattata. Pur dichiarandosi favorevole, nel merito, alla necessità di regolamentare il settore delle telecomunicazioni, ritiene che la Presidenza debba prioritariamente esprimersi sulla loro ammissibilità.

Il senatore DEMASI conviene con le considerazioni svolte dal senatore Beccaria e suggerisce di non introdurre materie estranee.

Il senatore CANGELOSI esprime il proprio parere favorevole sui due emendamenti aggiuntivi all'articolo 12.

Il senatore BERGONZI sottoscrive l'emendamento 12.0.1; esprime, poi, viva perplessità circa la presunta estraneità della proposta al disegno di legge in discussione, soprattutto se si tiene conto che esso recepisce la recente sentenza della Corte costituzionale in materia di possesso delle reti televisive. Se fra gli obiettivi del governo Dini - egli prosegue - rientra la realizzazione della *par condicio* tra i soggetti presenti sulla scena politica ed economica, dalla mancata approvazione dei due emendamenti in discussione potrebbe conseguire un grave attentato alla vita democratica del paese che risulta, allo stato attuale, estremamente condizionata dall'assetto proprietario delle reti televisive.

Il senatore DEBENEDETTI esprime la sua contrarietà sugli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2, in quanto essi non sono coerenti con le linee ispiratrici del disegno di legge che, come più volte è stato ribadito, intende sostanzialmente fissare le regole di intervento per le Autorità. Quanto al merito, esprime il proprio parere favorevole in ordine agli scopi che gli emendamenti intendono perseguire.

Il senatore BACCARINI chiede l'accantonamento dei due emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 12.

La senatrice BALDELLI illustra l'emendamento 12.0.1 che è in linea con un ordine del giorno sulle telecomunicazioni, approvato dalla 8ª Commissione: esso intende superare la provvisorietà esistente nel settore, recependo con immediatezza la recente sentenza della Corte costituzionale n. 424 del 1994.

Il senatore LOMBARDI CERRI, nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla senatrice Baldelli, osserva che la fissazione delle regole di funzionamento delle Autorità sembra prescindere dalle situazioni reali disciplinate. Fa presente, inoltre, che è sua intenzione non attribuire al Governo un'ampia delega in materia di privatizzazioni ritenendo, a tal fine, che i vincoli individuati negli emendamenti in discussione non siano eccessivamente rigidi.

Il senatore CHERCHI sottolinea l'opportunità di portare a termine l'*iter* del disegno di legge n. 359, che appare propedeutico alle privatizzazioni; è necessaria, tra l'altro, una Autorità per le telecomunicazioni, materia sulla quale già l'8ª Commissione si è pronunciata a conclusione di una indagine conoscitiva. Il legislatore, pertanto, in virtù della natura pubblica del servizio televisivo, ha il dovere di disciplinare il settore

delle telecomunicazioni recependo in tempi brevi la sentenza della Corte costituzionale.

Il ministro CLÒ chiede ai proponenti di ritirare gli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2 ovvero di trasformarli in ordine del giorno: il Governo, infatti, non intende sottrarsi all'applicazione della più volte citata sentenza della Corte costituzionale ma, ravvisando nel tenore dei due emendamenti talune incongruenze, ribadisce l'impegno di presentare in tempi estremamente ravvicinati un più organico disegno di legge in materia. Dal ritardo dell'approvazione del disegno di legge n. 359 deriverebbero conseguenze disastrose per la situazione economica del paese, determinando gravi ripercussioni anche sul suo assetto democratico.

Il presidente CARPI, dopo aver precisato al senatore Bergonzi che la Commissione, nello svolgimento dei suoi lavori è soggetta esclusivamente ai principi giuridici costituzionali e regolamentari, fornisce ulteriori precisazioni regolamentari circa la competenza a decidere in materia di ammissibilità degli emendamenti. Infine, in considerazione della disponibilità manifestata dal Governo di pervenire in tempi brevi ad una regolamentazione anche del settore delle telecomunicazioni, propone ai firmatari degli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2 di trasformarli in ordini del giorno.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

116ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CLÒ e il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni FROVA.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REDIGENTE

(359) CAVAZZUTI ed altri. Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento). Rinvio dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1º marzo 1995

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente CARPI ricorda che al termine della seduta antimeridiana, in merito agli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2, si era registrato un certo consenso quanto alla preoccupazione di addivenire in tempi rapidi ad una regolamentazione certa del settore delle telecomunicazioni; erano altresì emerse, contestualmente, talune perplessità in merito alla compatibilità della materia da essi disciplinata con il contenuto del disegno di legge. Considerata la disponibilità del Governo ad impegnarsi, qualora le proposte emendative fossero trasformate in ordini del giorno, a presentare nei tempi richiesti una proposta organica di regolamentazione del settore, chiede ai proponenti se intendano o meno accogliere il suggerimento.

Il senatore LOMBARDI CERRI ritira l'emendamento 12.0.2 e si riserva di presentare un ordine del giorno che individui le linee direttrici cui deve attenersi la regolamentazione del settore delle telecomunicazioni; esse vanno nella direzione di tutelare l'interesse generale della collettività, salvaguardando i principi del liberismo e della concorrenza.

La senatrice BALDELLI ritira l'emendamento 12.0.1 e chiede di sottoscrivere l'ordine del giorno del senatore Lombardi Cerri, in quanto ritiene che esso possa costituire un impegno stringente per il Governo a regolamentare in tempi brevi, e con chiarezza, il settore assai complesso delle telecomunicazioni.

Il senatore BERGONZI, dopo aver rammentato di aver sottoscritto l'emendamento 11.0.1, dichiara di far proprio anche l'emendamento 11.0.2.

(La seduta, sospesa alle ore 15,40, viene ripresa alle ore 16).

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Il ministro CLÒ dà conto dell'emendamento 13.1, 13.0.1 e 13.0.2.

Il senatore DEBENEDETTI chiede che vengano evidenziate le differenze tra la portata dell'emendamento 13.0.1 e il testo approvato dalla Commissione, soprattutto in riferimento all'attività di controllo dell'Autorità, nel settore dell'energia. A tale riguardo, chiede come si pervenga alla libertà di produzione e se l'Autorità possa intervenire anche nella fase dell'approvvigionamento di energia. In particolare, chiede chiarimenti in ordine alla esatta portata della lettera a) del comma 1 del citato emendamento.

Il senatore LOMBARDI CERRI chiede quali siano i soggetti competenti a decidere, in caso di ripresa della produzione di energia nucleare, il numero e le ubicazioni delle nuove centrali.

Il senatore BECCARIA chiede se la produzione di energia debba o meno rientrare nel processo di privatizzazione.

La senatrice BALDELLI fa presente che la fornitura di energia elettrica dovrebbe comprendere la fase della produzione.

Il senatore COVIELLO esprime dubbi al riguardo.

Il senatore DEMASI chiede chiarimenti sull'emendamento 13.0.1.

Dopo un breve intervento del senatore PONTONE, il quale ritiene che il presente disegno di legge disciplini non solo il settore della produzione ma anche quello della distribuzione, prende la parola il senatore TURINI: egli chiede spiegazioni in merito alle competenze dell'Autorità che, a suo avviso, dovrebbero riguardare anche la fase della produzione.

Il senatore PAPPALARDO modifica il subemendamento 13.0.1/1 introducendo anche la fase della produzione.

Il senatore CAVAZZUTI osserva che l'emendamento 13.0.1 è coerente con una maggiore organicità che il Governo, con l'istituzione di un apposito titolo 2 del disegno di legge, intende apportare alla questione delle competenze da attribuire all'Autorità per l'energia. È altresì favorevole alla versione del Governo qualora il termine fornitura si intenda comprensivo delle fasi della produzione, del trasporto e della distribuzione di energia; ritiene, ad ogni buon conto, che la modifica prospettata dal senatore Pappalardo consenta di avvalorare tale interpretazione.

Il senatore BECCARIA tiene a precisare che il disegno di legge in discussione intende dettare regole precise sul rilascio delle concessioni ai soggetti che vorranno intervenire nel mercato della produzione di energia: l'istituenda Autorità, infatti, è chiamata a vigilare sulle concessioni preesistenti nonché su quelle rilasciate in seguito all'entrata in vigore della nuova normativa.

Il senatore BERGONZI fa presente che la legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni statali, contiene una disposizione in ordine alla natura e alle funzioni dell'Autorità.

Il ministro CLÒ fa presente che gli emendamenti presentati dal Governo miravano innanzitutto a salvaguardare, per quanto possibile, il testo approvato dalla Commissione, tant'è che l'emendamento 13.0.1 riprende le stesse formulazioni contenute nel testo licenziato, disponendole in maniera più organica. Venendo al merito della questione, osserva innanzitutto che fra le competenze dell'Autorità non può non ritenersi inclusa quella relativa al controllo anche della fase di produzione dell'energia. Ribadisce, tuttavia, l'esigenza di salvaguardare la concorrenza e, al contempo, la tutela dei diritti dell'utenza e dei soggetti operanti sul mercato; ritiene altresì che i quesiti sollevati nel dibattito possano trovare un'ulteriore spiegazione in riferimento al successivo emendamento 13.0.3 che fa appunto riferimento, in tema di separazione contabile, alle diverse fasi di generazione, trasmissione e distribuzione dell'energia. Quanto alla liberalizzazione della produzione di energia, ribadisce che le imprese produttrici e importatrici di energia debbano sottostare all'obbligo della riserva. Dimostra, comunque, il suo favore nei

confronti del subemendamento 13.0.1/1, come modificato. Rileva, infine, che, stante il nuovo contesto politico ed economico, sul quale si innesta il processo di privatizzazione delle imprese pubbliche, si rende necessaria una rimodulazione e riconversione dei tradizionali strumenti di politica energetica che, talvolta, in passato hanno sortito risultati fallimentari.

Il senatore BECCARIA osserva che sia lo schema di decreto legislativo per l'istituzione dell'Autorità dei servizi energetici approvato dal Comitato dei ministri per le privatizzazioni, sia il testo del disegno di legge n. 359 approvato dalla Commissione, prevedevano il mantenimento dell'efficacia del provvedimento CIP n. 6 del 1992 per gli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili ed assimilate. Tale previsione normativa rende opportuno che si continui ad applicare il citato provvedimento alle iniziative già proposte che rispondano ai requisiti previsti dalle relative disposizioni. Ribadisce, tuttavia, la sua contrarietà circa l'addebitamento dei sovrapprezzi di cui all'articolo 5, comma 3, alle tariffe pubbliche.

Il senatore CHERCHI prospetta la necessità che il Governo accolga il riferimento a un sistema competitivo nel rilasciare le concessioni nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il ministro CLÒ è dell'avviso che, applicando il testo approvato dalla Commissione, si avrebbero conseguenze disastrose per il sistema economico del paese: la soluzione proposta dal Governo con l'emendamento 13.0.2 ha inteso invece riconoscere la sopravvivenza delle domande inoltrate e che avessero già assunto la forma giuridica del contratto, mentre le altre istanze devono sottostare alle condizioni previste nel disegno di legge in discussione. Tuttavia, egli ha acconsentito, nel settore, a due deroghe parziali concernenti le proposte di cessione dell'energia elettrica che utilizzano gas di altoforno o di cokeria, nonché le fattispecie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. Il mancato riferimento alle aste competitive si deve alla inopportunità di inserire tale previsione in un testo normativo che consentirebbe a operatori stranieri di agire in Italia senza condizioni di reciprocità per le imprese nazionali.

Il relatore BAGNOLI esprime perplessità sul quarto comma dell'emendamento 13.0.2, che consentirebbe il pagamento degli oneri diretti e indiretti del nucleare con un sensibile incremento del rimborso previsto a favore dell'Enel.

Il senatore BERGONZI concorda con le osservazioni svolte dal Ministro circa l'opportunità di migliorare il testo approvato dalla Commissione sul tema delle tariffe per l'energia elettrica; ritenuto che gli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2 si completino nelle loro previsioni, si dichiara contrario all'eventuale addebitamento degli oneri derivanti dalla sospensione delle centrali nucleari. Preannuncia, infine, un subemendamento all'emendamento 13.0.2 che riprenda il dettato dell'emendamento 5.10.

Il senatore TURINI propone di riformulare il comma 4 dell'emendamento 13.0.2, in quanto in esso desta talune perplessità in ordine alla

inclusione nelle tariffe dei sovrapprezzi derivanti dagli oneri connessi alla incentivazione di energia prodotta con fonti rinnovabili e assimilate.

Il senatore DEBENEDETTI chiede se, durante la fase transitoria, le imprese che avevano inoltrato domanda abbiano proceduto ad investimenti significativi e, inoltre, se il paese sia in grado di ottemperare alle previsioni del Trattato di Maastricht che prevede il raggiungimento, per ogni singolo paese di un'autonomia energetica pari al 70 per cento.

Il ministro CLÒ interviene sulla questione del pagamento degli oneri nucleari osservando innanzitutto che, qualora si decidesse di non ottemperare a quest'obbligo che deriva peraltro da una serie di investimenti autorizzati dal CIPE, si registrerebbero perdite di bilancio dell'ordine di migliaia di miliardi per l'Enel e si determinerebbe con ogni probabilità il fallimento di molte imprese. Accertata quindi l'opportunità di procedere al suddetto pagamento, è palese che i soggetti ad esso tenuti possano essere gli utenti del servizio ovvero la collettività, mediante un aggravio del prelievo fiscale. Quanto alle modalità di pagamento dei suddetti oneri concorda sulla necessità di verificarne la congruità.

Il senatore TURINI esprime il timore che dal pagamento dei suddetti oneri derivino gravi penalizzazioni per le piccole e medie imprese.

Il presidente CARPI, tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare e concludere la discussione del disegno di legge nel corso delle sedute che saranno convocate per martedì 14 marzo.

La Commissione conviene e il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 9 MARZO 1995

86^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE REFERENTE**(1) Disegno di legge di iniziativa popolare: Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali**(104) SALVATO ed altri: Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro**(328) SMURAGLIA ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale**(765) MULAS ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale**(847) MARCHINI ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali**(909) SPISANI ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale**(1073) SALVATO: Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che la discussione si era interrotta sull'emendamento 9.5.

Il senatore MAGLIOCCHETTI illustra quindi il subemendamento 9.5/1, sottolineando che può avere una sua ragion d'essere in una migliore specificazione della norma.

Il relatore SMURAGLIA illustra l'emendamento 9.14.

Il senatore PUGLIESE ribadisce ancora una volta le ragioni dell'emendamento 9.5, sottolineando che il problema della rappresenta-

tività aziendale è stato risolto nell'articolo 2 del provvedimento, mentre l'articolo 9 tratta una questione differente ovvero quella del livello nazionale della contrattazione. Chiede ancora una volta quali siano le ragioni di impedire a coloro che hanno ottenuto risultati nelle elezioni delle rappresentanze aziendali di partecipare anche alle trattative a livello nazionale. Fa inoltre presente che se non sarà approvato dalla Commissione, l'emendamento sarà riproposto in Assemblea.

Sulla base della proposta emendativa del Presidente, il senatore MAGLIOCCHETTI ritira l'emendamento 9.5/1.

Posto ai voti l'emendamento 9.5 è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti, previo parere contrario del RELATORE, gli emendamenti 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 e 9.11.

Posto ai voti, viene invece approvato l'emendamento 9.14. Gli emendamenti 9.12 e 9.13 sono pertanto preclusi.

Il senatore SPISANI annuncia il proprio voto contrario sull'articolo 9.

L'articolo 9, nel testo modificato, è quindi approvato.

Con il parere contrario del relatore SMURAGLIA, posti separatamente ai voti, sono successivamente respinti gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.

Si passa agli emendamenti presentati all'articolo 10.

Posti separatamente ai voti, dopo che il RELATORE ha espresso il proprio parere contrario, gli emendamenti 10.1 e 10.2 sono respinti.

Su invito del relatore, il senatore SPISANI ritira l'emendamento 10.3.

Si passa all'emendamento 10.4, rispetto al quale sono stati presentati i subemendamenti 10.4/1 e 10.4/2.

Il senatore PELELLA, facendo proprio l'emendamento 10.5 del Governo, lo trasforma in un subemendamento all'emendamento 10.4.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti all'emendamento 10.4, sono tutti approvati con una modifica al subemendamento 10.4/1, proposta dal senatore Manzi e accolta dalla Commissione, per sostituire le parole: «lire 2 milioni» con le altre: «lire 6 milioni».

Viene quindi approvato l'emendamento 10.4, nel testo subemendato, ed infine l'articolo 10 nel testo modificato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 11.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono respinti, previo parere contrario del relatore Smuraglia, gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Su invito del relatore, il senatore SPISANI ritira quindi l'emendamento 11.3.

Il senatore BASTIANETTO fa proprio l'emendamento del Governo 11.5.

Il senatore DE LUCA illustra il subemendamento 11.5/1 e ne chiede la votazione per parti separate.

La Commissione approva quindi, separatamente, la prima e la seconda parte dell'emendamento 11.5/1.

Il senatore TAPPARO, presentatore dell'emendamento 11.4, trasforma il proprio emendamento in subemendamento all'emendamento 11.5.

Il senatore DE LUCA illustra quindi il subemendamento 11.4/1 che, posto ai voti, risulta approvato così come, posto ai voti, risulta approvato, nel testo modificato, l'emendamento 11.4.

Viene infine posto ai voti l'emendamento 11.5, nel testo sub emendato, che la Commissione approva.

Il senatore CARNOVALI fa quindi proprio l'emendamento 11.6 del Governo che, posto ai voti, previo parere favorevole del RELATORE, è approvato.

Viene quindi approvato l'articolo 11, nel testo modificato.

Il PRESIDENTE ricorda che erano stati accantonati gli articoli 7 e 8 sui quali aveva avanzato una proposta di stralcio, proposta che avanza di nuovo, ad eccezione però del comma 1 dell'articolo 7 che dovrebbe essere riformulato secondo il testo contenuto, nell'emendamento 7.A. Ricorda inoltre che, in quanto legato concettualmente all'articolo 7, era stato accantonato anche l'emendamento 6.0.1, presentato dal Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.1 è respinto.

Il senatore DE LUCA, illustra il subemendamento 7.A/1, che viene incontro ad una richiesta avanzata dal Governo.

Il senatore PUGLIESE si dichiara del tutto contrario alla proposta di stralcio avanzata dal Presidente in quanto, in questo modo, si approva una legge incompleta e fatta solo allo scopo di evitare i referendum.

Il senatore TAPPARO ricorda di essersi dichiarato contrario alla proposta di stralcio, avanzata anche dal ministro Treu alcune settimane

or sono, e concettualmente ritiene che sarebbe stato meglio approvare l'intero disegno di legge. Tuttavia, vista la probabile ristrettezza dei tempi rimasti alla legislatura, dichiara di aderire alla proposta di stralcio avanzata dal Presidente che peraltro permetterà di approfondire in seguito norme dai contenuti assai complessi.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore MAGLIOCCHETTI annuncia in primo luogo che la sua parte politica voterà contro il disegno di legge nel suo complesso in quanto con esso si ristabilisce un principio che si voleva abrogare, ovvero quello della rappresentatività presunta dei sindacati. Tutto è rimesso infatti, ancora una volta, alla contrattazione collettiva. Ciò peraltro impedisce di procedere alla ricerca di soluzioni concettualmente differenti di organizzazione delle relazioni sindacali, soluzioni che si ispirino a quella cogestione aziendale da parte dei lavoratori, già affermatasi in molti paesi. Si dichiara inoltre contrario alla proposta di stralcio.

Contrario alla proposta di stralcio, in particolare dell'articolo 7, si dichiara anche il senatore MANCONI che ritiene non scindibile il disegno di legge.

Il senatore BASTIANETTO sottolinea come la Commissione abbia fatto uno sforzo non piccolo per dare rappresentatività anche alle nascenti associazioni sindacali. Esprime quindi perplessità sul rifiuto della proposta di stralcio che può permettere di approvare un testo sul quale il suo giudizio non è negativo.

Si dichiara favorevole alla proposta di stralcio il senatore BARRA, che condivide sicuramente la necessità da più parti sottolineata di un ulteriore approfondimento delle norme contenute negli articoli 7 e 8.

Il senatore DE GUIDI sottolinea come lo stralcio non significhi assolutamente un rinvio *sine die* della discussione sui contenuti degli articoli 7 e 8. Il disegno di legge peraltro già offre molte possibilità di azione alle rappresentanze unitarie. Ritiene pertanto necessario sia lo stralcio sia un maggior approfondimento dei contenuti, anche in relazione alle tematiche accennate dal senatore Magliocchetti.

Il senatore SPISANI si dichiara favorevole allo stralcio dell'articolo 7, ad eccezione del comma 1, nel testo modificato dal Presidente ed emendato secondo quanto proposto dal senatore De Luca, e dell'articolo 8.

Il senatore MANZI ribadisce la contrarietà, già espressa dal senatore Pugliese, sulla proposta avanzata dal Presidente, in quanto con il disegno di legge che si va ad approvare non si dà alcuna risposta alle richieste che vengono dal mondo del lavoro.

Il presidente SMURAGLIA sottolinea invece come il testo elaborato dalla Commissione sia assai complesso e dia risposte ampie non solo in relazione al quesito referendario, ma alla richiesta di nuove organizzazioni sindacali di entrare a pieno titolo nel mondo delle relazioni indu-

striali, titolari di una serie di diritti. Dichiaro pertanto di non condividere affatto quanto affermato dal senatore Manzi.

Il senatore BEDIN si dichiara favorevole allo stralcio dell'articolo 7, dal comma 2 in poi, e dell'articolo 8 e propone di inserire il comma 1 dell'articolo 7 nell'articolo 1 dopo il comma 1.

Il senatore MULAS infine ribadisce la propria contrarietà a tutto il provvedimento in quanto ritiene che il provvedimento sia stato fatto soltanto contro i quesiti referendari.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il subemendamento 7.A/1 che risulta approvato. Pone quindi ai voti l'emendamento 7.A, nel testo modificato, che risulta anch'esso approvato.

Pone infine ai voti lo stralcio dell'articolo 7, a partire dal comma 2, e dell'articolo 8, da proporre all'Assemblea: la Commissione approva.

Il PRESIDENTE avverte infine che tutti gli emendamenti presentati agli articoli 7 e 8 sono da considerarsi preclusi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

87ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
SMURAGLIA*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1) *Disegno di legge di iniziativa popolare: Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali*

(104) *SALVATO ed altri: Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro*

(328) *SMURAGLIA ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale*

(765) *MULAS ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale*

(847) *MARCHINI ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali*

(909) *SPISANI ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale*

(1073) *SALVATO: Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale*

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione e proposta di stralcio dell'articolo 7, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 8).

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE illustra le proposte di coordinamento da operare sul testo approvato nella seduta di questa mattina.

Prima di passare alla votazione fa inoltre presente che per quanto avrebbe preferito approvare un testo come quello che porta la sua firma (n. 328) o diversamente la proposta elaborata in sede di Comitato ristretto, ritiene tuttavia che, data la complessità della materia il testo approvato dalla Commissione sia da giudicare positivamente. Esso rappresenta peraltro il frutto di un'intesa che ha portato ad approvare norme equilibrate, tanto in relazione ai criteri della rappresentatività quanto al tema dei diritti. Rileva inoltre come si introducano nell'ordinamento principi importanti come quello della elettività delle rappresentanze. Il testo, se sarà approvato nella forma attuale, potrà avere vita autonoma e sicuramente superare le richieste dei quesiti referendari. Dichiarò inoltre la propria soddisfazione per il modo civile e rispettoso delle diversità di idee con cui la Commissione ha svolto i propri lavori.

Poste ai voti, le proposte di coordinamento risultano accolte.

Prende quindi la parola per dichiarazione di voto il senatore DE LUCA, che annuncia il voto favorevole del Gruppo Progressisti-Federativo su una legge che va ben al di là dei quesiti referendari per rispondere ai quali sarebbe stata sufficiente l'approvazione del solo articolo 1.

Interviene quindi il senatore BEDIN, il quale annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare in quanto il provvedimento non risponde soltanto ai quesiti referendari, ma anche alle esigenze culturali provenienti dal mondo del lavoro.

Il senatore MININNI JANNUZZI interviene per annunciare l'astensione dei senatori del Gruppo di Alleanza nazionale ed esprime il più vivo ringraziamento al Presidente per l'equilibrio con il quale conduce i lavori della Commissione nel pieno rispetto delle idee di tutti i suoi componenti.

Il senatore PUGLIESE annuncia invece il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista-progressisti pur dando atto al Presidente che molte delle proposte avanzate dalla sua parte politica sono state accolte nel testo. Tuttavia gli emendamenti approvati dalla Commissione, con il contributo del Governo, hanno profondamente stravolto il testo elaborato dal Comitato ristretto ed hanno condotto ad un articolato che sarà di difficile applicazione e di altrettanto difficile comprensione da parte dei lavoratori. Fa quindi presente l'intento della sua parte politica di presentare emendamenti in Assemblea, al fine di migliorare il provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare.

Prende quindi la parola il senatore BASTIANETTO, il quale annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord in quanto il testo rappresenta il frutto di una proficua mediazione diretta sia ad evitare i referendum sia ad approvare norme che non ostacolino il pluralismo sindacale.

Il senatore SPISANI, dopo aver ringraziato il Presidente e tutti coloro che hanno impegnato le loro energie nell'approvazione del provvedimento, sottolinea come il suo voto non possa essere favorevole in quanto vi sono alcune norme che rischiano di frantumare la rappresentanza sindacale e sulle quali non può convenire, pur riconoscendo l'opera fattiva della Commissione e del Governo per giungere ad una soluzione accettabile.

Il senatore TAPPARO, annunciando il suo voto favorevole sul provvedimento, esprime un giudizio positivo sul testo che la Commissione si accinge ad approvare, a motivo soprattutto dell'apertura in tal modo dimostrata nei confronti della complessità del tessuto sociale.

Anche il senatore BARRA annuncia il voto favorevole della sua parte politica sul testo elaborato dalla Commissione che rappresenta, a suo avviso, un buon punto di equilibrio rispetto alle assai differenziate posizioni di partenza. Auspica quindi l'impegno di tutti i membri della Commissione a procedere nell'esame e nell'approfondimento di tutti i temi contenuti negli articoli che la Commissione propone di stralciare.

Interviene infine il senatore MANCONI che dichiara il suo voto contrario sul provvedimento in esame ed annuncia il suo intento di presentare emendamenti in Assemblea, non nascondendo che l'espressione di questo voto non rappresenta per lui una scelta facile. Tuttavia rimane viva la sua preoccupazione che il diritto che il disegno di legge intende affermare, rimanga in realtà ancora sotto tutela. La fase di incertezza e di disordine in cui sembra versare il mondo sindacale fa evidentemente paura a molti. Ma la manifestazione di tale paura rivela una diffidenza nei confronti del manifestarsi dei movimenti sociali che rischia di apparire conservatrice. Tutti i riferimenti al pericolo della frantumazione, venuti da più parti, sembrano in realtà poco rispettosi dell'autonomia della classe operaia. Purtroppo, proprio questi timori sono quelli che hanno condotto all'approvazione di norme forse troppo prudenti.

Posto ai voti, il disegno di legge nel suo complesso è approvato. La Commissione conferisce quindi mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del testo unificato dei disegni di legge nn. 1, 104, 328, 765, 847, 909 e 1073 con le modifiche e con le proposte di stralcio approvate e conviene sulla opportunità di proporre all'Assemblea il seguente titolo per il disegno di legge: «Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale».

PER LO SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE

Il Presidente avverte la Commissione che solleciterà il Governo per lo svolgimento dell'interrogazione 3-00502 di cui è primo firmatario.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO RISULTANTE
DAI DISEGNI DI LEGGE
NN. 1, 104, 328, 765, 847, 909, 1073**

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I contratti collettivi che operano rinvii negoziali ai livelli aziendali stabiliscono le condizioni alle quali le rappresentanze sindacali unitarie partecipano a tali livelli negoziali.»

6.0.1

IL GOVERNO

Art. 7.

Sostituire il primo comma con il seguente:

«1. Alle rappresentanze unitarie spettano i diritti di informazione, consultazione e contrattazione previsti dalle norme di legge e da contratti collettivi.»

7.A

IL RELATORE

All'emendamento 7.A, aggiungere in fine le seguenti parole: «alle condizioni stabilite dalle medesime fonti.»

7.A/1

DE LUCA

Art. 9.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Agli effetti delle norme di legge o di regolamento che prevedono il requisito della maggiore rappresentatività di organizzazioni sindacali, tale requisito è sostituito da quello della rappresentatività effettiva di cui al comma 2-bis.

2-bis. È effettivamente rappresentativa l'associazione sindacale che, nelle unità produttive e nelle aree interaziendali nelle quali devono prodursi gli effetti giuridici dell'attività di cui alle norme di legge e regolamentari del comma 2, abbia un numero di iscritti pari almeno al 5 per cento del totale degli iscritti a sindacati oppure abbia conseguito almeno il 3 per cento dei voti espressi nelle elezioni per i consigli unitari.»

9.5

PUGLIESE E MANZI

All'emendamento 9.5, comma 2-bis, sostituire le parole da: «abbia un numero» alla fine, con le seguenti: «abbia ricevuto adesioni non inferiori al 10 per cento dei votanti ed abbia conseguito, entro tre mesi dalle elezioni dei consigli unitari, deleghe non inferiori al 5 per cento del totale degli addetti alla categoria o al comparto.»

9.5/1

MAGLIOCCHETTI, BASTIANETTO, MININNI-JANNUZZI

Al comma 2, sopprimere la parola: «successivamente».

9.6

LA LOGGIA, SPISANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Si considerano, altresì, maggiormente rappresentative ai diversi livelli le organizzazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).»

9.7

SPISANI, ZANETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Si considerano, altresì rappresentative ai vari livelli le organizzazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).»

9.8

BEDIN

Sopprimere il comma 3.

9.9

MULAS, MININNI JANNUZZI, MAGLIOCCHETTI,
FLORINO

Sopprimere il comma 3.

9.10

MANZI, PUGLIESE

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «in ogni caso» alla parola: «comparto».

9.11

MULAS, MININNI JANNUZZI, MAGLIOCCHETTI,
FLORINO

All'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «per acquisire», aggiungere le altre: «in qualsiasi momento»; sostituire la cifra: «10», con la seguente: «5»; sostituire le parole: «addetti alla categoria o al comparto.» con le seguenti: «iscritti alle associazioni sindacali.»

9.14

IL RELATORE

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «del totale degli addetti» con le seguenti: «del totale degli iscritti alle associazione sindacali.»

9.12

TAPPARO

Al comma 3, sostituire le parole: «degli addetti alla categoria o al comparto» con le seguenti: «delle deleghe sindacali rilasciate nell'ambito considerato».

9.13

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. I sindacati registrati, al fine di stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie a cui il contratto si riferisce, eleggono i propri rappresentanti alle RUN, ciascuno per proprio conto ed in proporzione al numero degli iscritti certificati dal Ministero del Tesoro.

2. Il numero complessivo dei rappresentanti unitari nazionali per ciascuna categoria viene stabilito con appositi accordi fra sindacati registrati presenti nelle singole categorie, le corrispondenti associazioni datoriali ed il Ministero del Lavoro.

3. I rappresentanti nelle RUN che spettano a ciascun sindacato nazionale registrato in base al numero degli iscritti certificati dal Mini-

stero del Lavoro, vengono eletti a scrutinio segreto dall'assemblea dei delegati ai rispettivi congressi nazionali. La rappresentanza si rinnova ogni tre anni.

4. Il contratto o accordo collettivo acquista efficacia vincolante per tutti gli occupati interessati solo in seguito di approvazione referendaria da parte della maggioranza assoluta degli stessi.»

9.0.1

LA LOGGIA, SPISANI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

«1. Ai fini della presente legge e dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, per «unità produttiva» si intende ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio, reparto autonomo, in cui sia organizzata l'attività di lavoratori per i fini di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, di pertinenza di imprenditori, datori di lavoro privati non imprenditori, nonché di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.»

9.0.2

PUGLIESE, MANZI

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

ZACCAGNA, SPISANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Tutti i sindacati che abbiano i requisiti di cui all'art. 9, commi 2 e 3, possono chiedere di essere registrati presso un apposito Albo istituito a cura del Ministero del Lavoro, ai sensi dell'art. 39 della Costituzione.

2. Il Ministero del lavoro dovrà predisporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento disciplinante la tenuta del suddetto Albo, previo parere obbligatorio del CNEL».

10.2

MULAS, MININNI JANNUZZI, MAGLIOCCHETTI,
FLORINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. I datori di lavoro, l'INPS ed i Fondi Pensione autonomi hanno l'obbligo di inviare al Ministero del Lavoro gli elenchi delle persone per cui effettuano le trattenute sindacali. Le certificazioni delle iscrizioni avvengono annualmente e sono pubbliche.

10.3

LA LOGGIA, SPISANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai fini del computo degli iscritti ai sindacati, i contributi associativi, ferma ogni garanzia di segretezza, devono essere trasmessi dai datori di lavoro alle Associazioni sindacali cui competono entro il termine di trenta giorni dalla data di applicazione della trattenuta; entro il 31 dicembre di ogni anno il datore di lavoro deve comunicare al Ministero del Lavoro il numero degli iscritti alle diverse associazioni sindacali. La violazione dei termini di cui sopra rappresenta condotta antisindacale.

2. In sede consuntiva di rendicontazione, il Ministero del Lavoro, sulla base dei dati raccolti, certificherà il numero di deleghe per ciascuna organizzazione sindacale nell'anno di riferimento.

3. I complessivi dati associativi ed elettorali vengono trasmessi al CNEL, che provvede, d'intesa con il Ministero del Lavoro, alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri dei sindacati rappresentativi.

4. La delega di adesione al sindacato ha validità massima di 36 mesi salvo disdetta. La disdetta dell'adesione va comunicata dal lavoratore contemporaneamente all'Associazione sindacale e al datore di lavoro ed ha effetto dal mese successivo a quello di comunicazione.»

10.4

BASTIANETTO

All'emendamento 10.4, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Il Ministero del lavoro vigila, attraverso gli organi periferici, sul tempestivo adempimento e sulla corrispondenza dei dati comunicati alla effettiva consistenza numerica delle deleghe. In caso di inadempimento, l'Ispettorato del lavoro applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire un milione, ad un massimo di lire due milioni.»

10.4/1

DE LUCA

All'emendamento 10.4, sopprimere il comma 4.

10.4/2

DE LUCA

All'articolo 10 sostituire la rubrica: «(Computo degli iscritti)» con la seguente: «(Computo degli iscritti e dei voti)» e aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Ai fini del computo dei voti conseguiti dai sindacati nell'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, i risultati elettorali vengono trasmessi, tramite gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che provvede, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla tenuta e all'aggiornamento dei dati.»

10.5

IL GOVERNO

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

ZACCAGNA, SPISANI

Sopprimere l'articolo.

11.2

LA LOGGIA, SPISANI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Con la costituzione della rappresentanza unitaria cessano di esistere tutte le rappresentanze sindacali aziendali già costituite nell'unità produttiva.

1-bis. Tra gli accordi o contratti di cui all'articolo 01, comma 1, rientrano anche quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 23 luglio 1993.»

11.3

SPISANI, ZANETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche alle rappresentanze sindacali unitarie costituite in base agli accordi interconfederali e ai contratti collettivi applicati alla data di entrata in vigore della presente legge e ai loro componenti. I diritti previsti, in applicazione delle condizioni contrattuali in atto a favore delle rappresentanze sindacali aziendali o di analoghi organismi rappresentativi esistenti nell'unità produttiva o amministrativa, si conservano a favore delle rappresentanze sindacali unitarie e dei sindacati di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di apposite norme di armonizzazione stabilite dai contratti collettivi».

11.5

IL GOVERNO

All'emendamento 11.5, premettere le parole seguenti: «fino alla elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, di cui all'articolo 11.».

Sopprimere il secondo periodo del comma 1.

11.5/1

DE LUCA

Al comma 1, aggiungere, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le elezioni di cui all'articolo 1 devono effettuarsi entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.»

11.4

TAPPARO

All'emendamento 11.4, sostituire le parole: «entro 18 mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».

11.4/1

DE LUCA

Al comma 2, inserire, dopo le parole: «legge 20 maggio 1970, n. 300,» le seguenti: «l'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93».

11.6

IL GOVERNO

**PROPOSTE DI COORDINAMENTO AL TESTO
APPROVATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 1, 104, 328, 765, 847, 909, 1073**

In tutti gli articoli, comprese le rubriche, sostituire rispettivamente le espressioni: «rappresentanza unitaria» e «rappresentanze unitarie» con le seguenti: «rappresentanza sindacale unitaria» e «rappresentanze sindacali unitarie».

0.1 IL RELATORE

All'articolo 1, sopprimere il terzo comma.

1.1 IL RELATORE

All'articolo 1, comma 4, sostituire la cifra: «15», con la seguente: «16».

1.2 IL RELATORE

All'articolo 2, trasformare la lettera d) in secondo periodo della lettera c).

2.1 IL RELATORE

Trasformare l'articolo 7, comma 1, in secondo comma dell'articolo 1.

7.1 IL RELATORE

All'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «ai vari livelli», aggiungere le seguenti: «nei sensi di cui al comma 3»

9.1 IL RELATORE

All'articolo 11, comma 1, sostituire la cifra: «11» con la seguente: «1».

11.1 IL RELATORE

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 9 MARZO 1995

62^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ALBERTI CASELLATI

Interviene il ministro per la famiglia e la solidarietà sociale OSSICINI.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1405) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Dopo che la senatrice BETTONI BRANDANI ha dichiarato di ritirare gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6 e 1.3, la relatrice PIETRA LENZI ritira l'emendamento 1.1, e il senatore SERRA ritira l'emendamento 1.2.

Poichè all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

La senatrice BETTONI BRANDANI dichiara di ritirare l'emendamento 3.1.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

La senatrice BETTONI BRANDANI ritira gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore CAMPUS, illustrando gli emendamenti 5.2 e 5.3, sottolinea l'esigenza di assicurare la presenza di rappresentanti delle associazioni di volontariato che operano per il recupero dei tossicodipendenti nel nucleo operativo incaricato di compiere le verifiche sullo stato di attuazione dei progetti, in modo da effettuare un controllo di qualità sull'operato. Dichiarata poi di ritirare l'emendamento 5.2.

La senatrice BETTONI BRANDANI, dopo aver dichiarato di ritirare l'emendamento 5.1, osserva, in relazione all'emendamento 5.3, che non sembra opportuno che coloro che beneficiano dei finanziamenti per i progetti, siano chiamati nel contempo ad effettuare il controllo sull'esecuzione degli stessi.

Il senatore SERRA concorda con il tenore dell'emendamento 5.3.

Il senatore MANARA si dichiara contrario all'emendamento 5.3, concordando con le osservazioni della senatrice Bettoni Brandani.

La relatrice PIETRA LENZI esprime parere contrario sull'emendamento 5.3, osservando che il nucleo per la verifica dei progetti è composto da quattro membri esperti, particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia. Il rappresentante del Governo si associa al parere contrario della relatrice. Posto quindi ai voti, l'emendamento 5.3 è respinto, con l'astensione del senatore Serra.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

La senatrice BETTONI BRANDANI ritira l'emendamento 6.1.

Poichè all'articolo 7 non sono stati presentati emendamenti, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, in via preliminare, ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui seguenti emendamenti: 8.1, 8.17, 8.6, 8.2, 8.7, 8.4, 8.8, 8.13, 8.18, 8.9, 8.20, 8.21, 8.16, 8.5, 8.10, 8.14, 8.19, 8.11, 8.15, nonché sugli emendamenti 8.22, 8.23, 8.24, e 8.28.

Il senatore BINAGHI ritira l'emendamento 8.28, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, mentre il senatore MANARA ritira l'emendamento 8.24.

Dopo che il presidente ALBERTI CASELLATI ha dichiarato decaduti gli emendamenti 8.1 e 8.22 per assenza dei proponenti, la relatrice PIETRA LENZI ritira l'emendamento 8.17, riferito ai commi 1 e 2, e gli emendamenti 8.18 e 8.19 rispettivamente riferiti al comma 3, e aggiuntivo di un comma dopo il comma 4, in considerazione dell'esigenza di consentire l'approvazione del decreto.

Il senatore MONTELEONE dà per illustrati gli emendamenti 8.6 e 8.7 e il connesso emendamento 8.7-bis.

Dopo che la relatrice PIETRA LENZI, nell'esprimere parere contrario sull'emendamento 8.6, ha ribadito l'esigenza di evitare la reiterazione del decreto in esame, l'emendamento 8.6, col parere contrario del Governo, posto ai voti, viene quindi respinto.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, dichiarato decaduto l'emendamento 8.2 per assenza del proponente, pone ai voti l'emendamento 8.7, che, contrari il relatore e il Governo, è respinto.

Il presidente ALBERTI CASELLATI dichiara quindi decaduti gli emendamenti 8.23, 8.3 e 8.12, per assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore SERRA, illustrando l'emendamento 8.25, ribadisce la necessità che i meccanismi di affidamento della dirigenza del SERT, data la peculiare funzione di tale struttura, continuino ad essere regolati dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro della sanità n. 444 del 1990.

Dopo che il senatore MANARA ha osservato in proposito come l'eventuale soppressione del comma 3 dell'articolo 8 eliminerebbe la procedura del concorso pubblico, prevista a partire dal 30 giugno 1995, il senatore CAMPUS, ribadendo l'orientamento precedentemente espresso nel corso della discussione generale in merito alla dirigenza del SERT, dichiara di concordare con le osservazioni del senatore Serra e quindi con l'emendamento 8.25.

Dopo che il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario sull'emendamento 8.25, il senatore Serra dichiara di ritirarlo, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il presidente ALBERTI CASELLATI dichiara decaduto l'emendamento 8.2-bis per assenza del presentatore.

Il senatore MONTELEONE ritira l'emendamento 8.7-bis, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, mentre il senatore CAMPUS, stante l'assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 8.4, dandolo per illustrato.

Dopo che il Presidente ha dichiarato decaduto l'emendamento 8.13 per assenza del proponente, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 8.4, di identico tenore dell'emendamento 8.8, posto ai voti, è respinto, con l'astensione del senatore Serra.

Il senatore MONTELEONE illustra l'emendamento 8.9, sottolineando l'esigenza che la direzione dei SERT possa giovare degli apporti multidisciplinari di professionalità anche diverse da quella medica, ribadendo nel contempo che la sistemazione del personale precario presso i SERT costituisce una necessità non più dilazionabile. Tale emendamento, posto ai voti, col parere contrario del relatore e del Governo, è respinto, con l'astensione del presidente Alberti Casellati e del senatore Campus.

Dopo che il senatore SERRA, ritirato l'emendamento 8.26, ha illustrato l'emendamento 8.27, dichiarando di ritenere inopportuno l'ulteriore aumento di un terzo del punteggio per il personale operante in regime di convenzione presso i SERT, i senatori CAMPUS e BINAGHI, concordando con le osservazioni del senatore Serra, dichiarano di apporre la propria firma all'emendamento 8.27, che, posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, risulta accolto dalla Commissione.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, ritirato l'emendamento 8.21, che si riserva di ripresentare in Assemblea, dichiara quindi decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 8.16, 8.20, 8.15 ed 8.5.

Dopo che il senatore MONTELEONE ha dato per illustrato l'emendamento 8.10, il senatore CAMPUS, osserva che tale emendamento non sembra comportare aggravii di spesa, come invece rilevato dalla Commissione bilancio.

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte quindi che l'emendamento 8.14, di analogo tenore, è decaduto per assenza del proponente.

Posto successivamente ai voti l'emendamento 8.10, contrari il relatore ed il Governo, viene respinto, con l'astensione del presidente Alberti Casellati.

Il senatore MONTELEONE dà quindi per illustrato l'emendamento 8.11, che, posto ai voti, contrari il relatore ed il Governo, è respinto, con l'astensione del presidente Alberti Casellati.

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che l'esame degli emendamenti è concluso, non essendone stati presentati ai rimanenti articoli del decreto.

I senatori GREGORELLI e BETTONI BRANDANI preannunciano quindi la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno, per ribadire le esigenze sottese negli emendamenti presentati.

Il ministro OSSICINI fornisce assicurazioni alla Commissione circa l'impegno del Governo a presentare al Senato un provvedimento *ad hoc* sui problemi della tossicodipendenza.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame con la modifica testè accolta, autorizzandolo a richiedere, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento, di riferire oralmente all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1405

al testo del decreto-legge

Articolo 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5» con le seguenti: «A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti elaborati:

a) dai Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali nella misura complessivamente non superiore al 25 per cento dello stanziamento totale del Fondo;

b) dagli enti locali e dalle unità sanitarie locali nella misura complessivamente non superiore al 43 per cento dello stanziamento totale del Fondo;

c) dagli enti e dalle organizzazioni di volontariato, dalle cooperative e dai privati che operino senza scopo di lucro nella misura complessivamente non superiore al 25 per cento dello stanziamento totale del Fondo;

d) dalle Regioni nella misura complessivamente non superiore al 7 per cento dello stanziamento totale del Fondo.

Nel caso in cui il totale dei finanziamenti destinati a progetti approvati ai sensi di una delle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* non raggiunga l'ammontare della quota indicata nella lettera cui si riferisce, la disponibilità residua di finanziamento è utilizzata per i progetti eventualmente eccedenti altra quota.»

Conseguentemente, sopprimere:

all'articolo 1, il comma 5, limitatamente all'ultimo periodo;

all'articolo 3, il comma 1, limitatamente alle parole: «ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti»;

all'articolo 3, il comma 4, limitatamente alle parole: «sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1».

1.4

BETTONI BRANDANI, MANCONI, DIONISI, CARRELLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti di prevenzione e recupero finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati.»

1.5 BETTONI BRANDANI, DIONISI, MANCONI, CARELLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti di prevenzione e recupero, nonché progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati.»

1.6 DIONISI, BETTONI BRANDANI, MANCONI, CARELLA

Al comma 3, dopo le parole «alcooldipendenza correlata» aggiungere: «nonchè di progetti finalizzati alla riduzione del danno».

1.1 PIETRA LENZI, BETTONI BRANDANI, PETRUCCI, DI ORIO, TORLONTANO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente gli enti locali e le unità sanitarie locali, che intendono attivare servizi sperimentali finalizzati alla riduzione del danno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono indicati i criteri per la predisposizione, la gestione e la valutazione dei progetti di riduzione del danno.»

1.3 DIONISI, MANCONI, BETTONI BRANDANI, CARELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per accedere ai finanziamenti dei progetti mediante convenzioni, la documentazione presentata dalle organizzazioni volontarie, dalle cooperative e dai privati che operino senza scopo di lucro, di cui al precedente comma, deve essere conforme ad indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, stabiliti dal Ministero della sanità e dal Ministero della famiglia e della solidarietà sociale.»

1.2 SERRA, MANARA

Articolo 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di concerto con la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»

3.1 BETTONI BRANDANI, DIONISI, MANCONI, CARELLA

Articolo 4.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti, alla diffusione delle tossicodipendenze, come rilevato dall'Osservatorio di cui all'articolo 132, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè sulla base delle più urgenti necessità funzionali, le quote del Fondo da destinare al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali e dalle unità sanitarie locali, nonchè dagli enti e dalle organizzazioni di volontariato, dalle cooperative e dai privati che operino senza scopo di lucro.»

4.1 DIONISI, BETTONI BRANDANI, MANCONI, CARELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «al numero di posti residenziali e semiresidenziali, delle sedi operative e dei programmi attivati» con le seguenti: «alla diffusione delle tossicodipendenze, come rilevato dall'Osservatorio di cui all'articolo 132, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè sulla base delle più urgenti necessità funzionali.»

4.2 BETTONI BRANDANI, DIONISI, MANCONI, CARELLA

Al comma 2, sopprimere le parole: «anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.»

4.3 BIONISI, BETTONI BRANDANI, MANCONI, CARELLA

Articolo 5.

Al comma 3, dopo le parole: «due rappresentanti delle regioni» sostituire le parole: «quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia», con le altre: «tre esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia, di cui due rappresentanti delle associazioni di volontariato impegnate in opera di recupero dei tossicodipendenti, in comunità terapeutiche, iscritte agli albi di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, aventi dimensione nazionale».

5.2

CAMPUS, CONTESTABILE

Al comma 3, dopo le parole: «di efficienza e di efficacia» inserire il seguente periodo: «di cui due rappresentanti delle associazioni di volontariato impegnate in opera di recupero dei tossicodipendenti, in comunità terapeutiche, iscritte agli albi di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, aventi dimensione nazionale».

5.3

CAMPUS, CONTESTABILE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il nucleo operativo acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi al contributo, che sono tenute a fornirle. È escluso per due anni da qualsiasi finanziamento l'ente o l'amministrazione che rifiuti la propria collaborazione o impedisca le verifiche. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione dei progetti e della loro efficacia.»

5.1

BETTONI BRANDANI, DIONISI, MANCONI, CARELLA

Articolo 6.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Al comma 10 è aggiunto, in principio, il seguente periodo: "Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso".»

6.1

DIONISI, BETTONI BRANDANI, MANCONI, CARELLA

Articolo 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al fine di adeguare pienamente l'assetto dei SERT alla normativa che regola l'esercizio delle attività diagnostiche e terapeutiche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale sono abrogati i commi 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444 e i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431 (e le successive reiterazioni e modificazioni).

2. I SERT delle unità sanitarie locali programmano ed attuano i loro interventi secondo modalità dipartimentali. La direzione del SERT è affidata a personale medico. Per la direzione del SERT del distretto capoluogo della USL è prevista una figura di medico di posizione funzionale apicale (dirigente di 2° livello), che assume la responsabilità del coordinamento dipartimentale. Per la direzione dei SERT dei distretti periferici è prevista una figura di medico di posizione funzionale intermedia (dirigente di 1° livello).

3. Per accedere alla funzione direttiva apicale (dirigente di 2° livello), nel SERT è necessaria l'acquisizione della idoneità nella disciplina «medicina delle farmacotossicodipendenze». Nelle more della emanazione della relativa normativa è valutato titolo sufficiente l'idoneità in una disciplina equipollente ai sensi del decreto ministeriale 10 dicembre 1991. Per accedere alla funzione direttiva intermedia (dirigente di 1° livello) è necessaria la specializzazione in una delle discipline previste dalla tab. A del decreto ministeriale 10 dicembre 1991 o un'anzianità di servizio di anni cinque nei SERT.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere affidate o prorogate funzioni direttive a personale in servizio nei SERT sprovvisto dei requisiti previsti dall'articolo 3. Il personale del ruolo tecnico e del ruolo sanitario (con eccezione dei medici) che ha prestato servizio presso i SERT o analoghe strutture di recupero con rapporto di impiego o con contratti di prestazione d'opera professionale per almeno trenta ore settimanali, se ha svolto per oltre cinque anni in modo continuativo funzioni di coordinamento conferite con incarico formalizzato dei competenti organi delle USL ha diritto, se in possesso dei titoli richiesti, ad un inquadramento nella posizione funzionale più elevata del profilo professionale di appartenenza attraverso un concorso interno riservato.

5. Il personale medico in servizio presso i SERT in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, ha diritto all'inquadramento nella posizione funzionale apicale (dirigente di 2° livello) nei posti vacanti nella regione di appartenenza attraverso un concorso interno riservato. Il personale medico in servizio presso i SERT in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, ha diritto all'inquadramento nella posizione funzionale intermedia (dirigente di 1° livello) nei posti vacanti nella regione di appartenenza attraverso un concorso interno riservato. I concorsi riservati devono essere espletati entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e secondo quanto prescrive il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982.

6. Qualora i posti vacanti nella posizione funzionale apicale (dirigente di 2° livello) e intermedia (dirigente di 1° livello) non vengano ricoperti attraverso i concorsi riservati, verranno attivate le procedure per bandire concorsi pubblici.

7. Viene istituito a livello regionale il coordinamento dei dirigenti dei SERT, responsabili di dipartimento. Tale coordinamento costituisce un organo tecnico-consultivo dell'assessorato alla sanità».

8.28

BINAGHI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni da espletarsi, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale, al solo personale medico e al personale di altri profili al quale, alla data del 31 gennaio 1991, siano state attribuite funzioni di dirigente; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico e deve avere prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.»

8.24

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

Ai commi 1 e 2 sopprimere le parole: «istituiti alla data del 31 ottobre 1992».

8.1

BELLONI

Ai commi 1 e 2 sopprimere le parole: «istituiti alla data del 31 ottobre 1992».

8.17

PIETRA LENZI, GREGORELLI, BETTONI BRANDANI, PETRUCCI, DI ORIO, TORLONTANO

Ai commi 1 e 2 sopprimere le parole: «istituiti alla data del 31 ottobre 1992».

8.22

VALLETTA

Al comma 2 sopprimere le parole: «istituiti alla data del 31 ottobre 1992».

8.6

MONTELEONE

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1995».

8.2

BELLONI

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1995».

8.7

MONTELEONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La suddivisione dell'utenza nei SERT va fatta in bassa e alta utenza: bassa utenza fino a trenta soggetti di media giornaliera; alta utenza oltre trenta unità di media giornaliera, compresi gli alcolisti. Qualora il personale del SERT attuale non fosse sufficiente, il personale operante attualmente in regime di convenzione, viene inquadrato nel rapporto di lavoro dipendente senza aggravio di spesa».

8.23

VALLETTA

Sopprimere il comma 3.

8.3

BELLONI

Sopprimere il comma 3.

8.12

DELFINO

Sopprimere il comma 3.

8.25

SERRA

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1995».

8.2-bis (già em. 8.2)

BELLONI

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1995».

8.7-bis (già em. 8.7)

MONTELEONE

Al comma 3, dopo le parole: «personale medico» aggiungere le seguenti: «o psicologo».

8.4

BELLONI, CAMPUS

Al comma 3, dopo le parole: «personale medico» aggiungere le seguenti: «o psicologo».

8.8

MONTELEONE

Al comma 3, dopo le parole «personale medico» aggiungere le seguenti: «o psicologo».

8.13

DELFINO

Al comma 3, dopo le parole «personale medico» aggiungere le seguenti: «o psicologo».

8.18

PIETRA LENZI, GREGORELLI, BETTONI BRANDANI, PETRUCCI, DI ORIO, TORLONTANO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, operante, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in regime di convenzione presso i Servizi per le tossicodipendenze delle Unità sanitarie locali (SERT), può essere inquadrato nei ruoli ordinari, previo concorso riservato, purchè abbia prestato la propria attività presso i servizi per le tossicodipendenze delle Unità sanitarie locali (SERT) per almeno quattro anni o con rapporto di impiego o con regime di convenzione per almeno trenta ore settimanali».

8.9

MONTELEONE

Al comma 4, dopo le parole: «stupefacenti o psicotrope» aggiungere le altre: «e alcooldipendenza».

8.26

SERRA

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

8.27

SERRA, CAMPUS, BINAGHI

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale operante alla data del 31.12.1994, in regime di convenzione presso i SERT e convenzionato da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato nei ruoli ordinari previo concorso riservato».

8.21

ALBERTI CASELLATI, LORUSSO

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale operante alla data del 31.12.1994, in regime di convenzione presso i SERT e convenzionato da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato nei ruoli ordinari previo concorso riservato».

8.16

COSTA, BORGIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo che abbia prestato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, servizio presso i SERT per almeno due anni consecutivi, per ventiquattro ore settimanali, è inquadrato nei ruoli nominativi regionali.»

8.20

MANIERI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-quater. Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo che abbia prestato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, servizio presso il SERT per almeno due anni, negli ultimi cinque anni, è inquadrato nei ruoli nominativi regionali.»

8.15

PEPE, CAPONE, NAPOLI, BONANSEA, CURTO,
MENSORIO

Dopo il comma 4 aggiungere:

«4-bis. I posti di primo livello dirigenziale di psicologo istituiti negli organici dei Servizi per le tossicodipendenze delle Unità sanitarie locali (SERT) sono prioritariamente assegnati, a domanda, ai titolari di rapporti convenzionali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1992, n. 261, in servizio presso le Unità sanitarie locali, previo giudizio di idoneità da espletarsi con le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 502 del 1992, e successive modificazioni.»

8.5

BELLONI

Dopo il comma 4 aggiungere:

«4-bis. I posti di primo livello dirigenziale di psicologo istituiti negli organici dei Servizi per le tossicodipendenze delle Unità sanitarie locali (SERT) sono prioritariamente assegnati, a domanda, ai titolari di rapporti convenzionali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1992, n. 261, in servizio presso le Unità sanitarie locali, previo giudizio di idoneità da espletarsi con le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni».

8.10

MONTELEONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. I posti di primo livello dirigenziale di psicologo istituiti negli organici dei SERT sono prioritariamente assegnati, a domanda, ai titolari di rapporti convenzionali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1992, n. 261, in servizio presso le Unità sanitarie locali, previo giudizio di idoneità da espletarsi con le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.»

8.14

PEPE, CAPONE, NAPOLI, BONANSEA, CURTO,
MENSORIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-quinquies. I posti di primo livello dirigenziale di psicologo istituiti negli organici dei SERT sono prioritariamente assegnati, a domanda, ai titolari di rapporti convenzionali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1992, n. 261, in servizio presso le Unità sanitarie locali, previo giudizio di idoneità da espletarsi con le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.»

8.19

PIETRA LENZI, GREGORELLI, BETTONI BRANDANI,
PETRUCCI, DI ORIO, TORLONTANO

Dopo il comma 4 aggiungere:

«4-ter. Per il personale che non dovesse essere compreso nella previsione di cui al comma 4, saranno banditi i concorsi pubblici; a tale personale, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle recenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Per lo stesso personale, infine, operante in regime di convenzione presso i Servizi per le tossicodipendenze delle Unità sanitarie locali (SERT), alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che partecipi al concorso di cui sopra, il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato di un terzo».

8.11

MONTELEONE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 9 MARZO 1995

103^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Testa e Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1207) COVIELLO ed altri: Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.

Il sottosegretario TESTA interviene per annunciare di aver disposto un accertamento delle consistenze economiche e della situazione di fatto nella materia oggetto del disegno di legge n. 1207. Ne risulta che la riapertura dei termini prevista dall'articolo 2 altererebbe le graduatorie già definite ai sensi della legge n. 32 del 1992, aggravando la situazione di scarsa capienza dei relativi finanziamenti. La certezza del diritto verrebbe ulteriormente lesa dal conseguente caducamento di parte delle previsioni delle delibere Cipe intervenute in materia: non essendo certo questa l'intenzione dei proponenti, occorre che nel successivo iter ci si faccia carico di tali rilievi per limitare le ricadute negative denunciate; ciò potrebbe avvenire precisando che le domande ammesse al contributo, ai sensi del disegno di legge in esame, vanno postergate rispetto a quelle pendenti, nonchè facendo salvo il rispetto dei criteri di priorità posti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 32 del 1992. È intenzione del Governo partecipare ai lavori della Commissione tesi a raggiungere un miglioramento del testo, ma - ad esplicito richieste dei senatori RADICE e CARCARINO - precisa che non si può far gravare esclusivamente sull'Esecutivo

l'onere di proporre emendamenti che potranno eventualmente emergere dal dibattito parlamentare.

Il relatore PINTO, ricordata la necessità di dare seguito alle aspettative legittimamente createsi tra le popolazioni terremotate in base a legislazione statale e regionale, rileva come l'allarme lanciato dal Governo non corrisponde alle istanze provenienti da molti dei comuni interessati, come emerso anche da una recente riunione di venti sindaci tenutasi a Lauria. Comunque, i suggerimenti migliorativi del testo di provenienza governativa potrebbero utilmente arricchire il dibattito parlamentare. Nel presupposto che il Governo intenda formalizzarli in apposite proposte emendative (per la cui redazione è presumibilmente necessario un lasso di tempo superiore alla settimana), il relatore conclude auspicando che - a partire da esse - l'iter possa proseguire rapidamente già dalla settimana successiva alla prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1328) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24 recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(228) DIANA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione

(229) DIANA ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

(323) PACE e BEVILACQUA: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

(474) SPECCHIA ed altri: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

(622) RECCIA ed altri: Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici

(1072) CAMPO ed altri: Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente BRAMBILLA comunica che - a seguito delle dimissioni da relatore del senatore Specchia - ha provveduto alla designazione come relatore sui provvedimenti in titolo del senatore Parola.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto.

Il relatore PAROLA ritira gli emendamenti 9.3 e 9.10.

Il presidente BRAMBILLA dichiara decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 9.11, 9.16, 9.17 e 9.15.

Il senatore CARCARINO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 9.18, 9.12 e 9.13; illustra altresì l'emendamento 9.1.

Il senatore RADICE illustra l'emendamento 9.2, difendendo la proposta di rendere immediatamente applicabile il nuovo statuto dell'Anas; la sua mancata vigenza, in ragione dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti, determina il permanere di procedure che hanno dato luogo in passato a prassi assai discutibili.

Sulla gestione dei lavori pubblici si apre un breve dibattito, in cui il relatore PAROLA chiede lumi sulla necessità e sulla tipicità delle procedure abbreviate di assunzione previste dal comma 3 dell'articolo 9; il senatore RADICE difende tali procedure, come necessarie ad una celere integrazione degli organici; il senatore SPECCHIA domanda altresì al Governo se corrisponda a verità che tutti i lavori dell'Anas banditi tra il 1985 e il 1992 siano sospesi, rientrando pertanto nell'ambito di operatività dell'articolo 6, la cui celere applicazione si rende vieppiù necessaria (mentre la commissione in esso prevista non risulta ancora operativa, in ragione delle dimissioni di un componente).

Il sottosegretario STELLA RICHTER replica brevemente agli intervenuti dichiarando che, se per sequestro di un'opera pubblica si intende non già la chiusura del cantiere su ordine della magistratura, ma anche solo il sequestro di documentazione presso le imprese interessate, la situazione presenta effettivamente un'estensione assai preoccupante. Il Governo è comunque intenzionato a ricostituire il prima possibile la collegialità dell'organo previsto dall'articolo 6, per renderne immediatamente operative le competenze.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

104^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1328) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24 recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(228) DIANA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione

(229) DIANA ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

(323) PACE e BEVLACQUA: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

(474) SPECCHIA ed altri: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

(622) RECCIA ed altri: Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici

(1072) CAMPO ed altri: Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonchè per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana, mentre era in corso l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 9.

Il senatore RADICE fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 9.4.

Il sottosegretario STELLA RICHTER illustra gli emendamenti 9.5, 9.7, 9.8 e 9.9; riformula altresì l'emendamento 9.6 in un nuovo testo, che dà per illustrato. Dopo che il presidente BRAMBILLA ha ricordato il parere della 5ª Commissione permanente sull'emendamento 9.9, il rappresentante del Governo lo riformula in un nuovo testo che recepisce la condizione espressa dalla Commissione bilancio.

Il relatore PAROLA si rimette alla Commissione sugli emendamenti 9.18 e 9.2; si rimette al Governo sugli emendamenti 9.12 e 9.13; esprime parere contrario all'emendamento 9.1, mentre si dichiara favorevole agli emendamenti 9.5, 9.4, 9.6 (nuovo testo), 9.7, 9.8 e 9.9 (nuovo testo).

Il sottosegretario STELLA RICHTER si rimette alla Commissione sull'emendamento 9.18; esprime invece parere contrario sugli emendamenti 9.2, 9.12, 9.13 e 9.1.

Il senatore RADICE, dopo aver manifestato l'opinione che il comma 9 dell'articolo 9 potrebbe essere ripensato, ed al limite soppresso, nell'ambito di un testo dotato di maggiore snellezza, auspica lo svolgimento di un'audizione dell'amministratore straordinario dell'ANAS, anche allo scopo di trovare una migliore soluzione normativa al problema delle nuove assunzioni.

Mentre il senatore CARCARINO invita il senatore Radice ad offrire alla valutazione della Commissione tutti gli elementi conoscitivi in proposito acquisiti durante la sua esperienza ministeriale, il sottosegretario STELLA RICHTER non si oppone al reperimento - nelle forme proceduralmente ritenute corrette dalla Presidenza - di ulteriori elementi conoscitivi. Questi ultimi potrebbero essere utili, anche ai fini di una eventuale reiterazione, visto l'avvicinarsi del termine di scadenza del decreto-legge.

Il presidente BRAMBILLA, dopo aver annunciato che la proposta di audizione formulata sarà sottoposta all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1328

al testo del decreto-legge

Articolo 9.*Sopprimere l'articolo.***9.3**

PAROLA, DONISE, STANISCIA

*Sopprimere l'articolo.***9.11**

RONCHI, FALQUI

*Sopprimere l'articolo.***9.10**

SCIVOLETTO, ANGELONI, CARPINELLI, PAROLA

*Sopprimere il comma 1.***9.16**

RONCHI, FALQUI

*Sopprimere il comma 2.***9.17**

RONCHI, FALQUI

Al comma 2 sostituire le parole: «da quattro esperti nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici» con le altre: «da un massimo di quattro esperti, da lui stesso nominati, scelti fra persone di comprovata competenza e sulla base di curricula professionali e culturali».

9.18

RONCHI, FALQUI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In sede di prima applicazione del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, lo statuto dell'ANAS è approvato dal consiglio di amministrazione dell'Ente».

9.2

RADICE

Sopprimere il comma 3.

9.15

RONCHI, FALQUI

Al comma 3 sostituire le parole: «attraverso pubblica selezione» con le altre: «attraverso pubblico concorso» e sopprimere le parole: «con procedura abbreviata».

9.12

RONCHI, FALQUI

Al comma 3 sopprimere le parole: «con procedura abbreviata».

9.13

RONCHI, FALQUI

Al comma 3 sostituire le parole: «, fino a venticinque unità» e «, fino a quindici unità» rispettivamente con le seguenti: «fino a cinque unità» «fino a cinque unità».

9.1

CARCARINO

Al comma 7, sostituire le parole: «indicate nel comma 8» con le seguenti: «indicate nel comma 5».

9.4

IL RELATORE

Al comma 7, sostituire le parole: «comma 8» con le seguenti: «comma 5».

9.5

IL GOVERNO

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «e i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143» con le seguenti: «ed il compito di controllare la gestione delle società concessionarie».

9.6

IL GOVERNO

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «e i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143».

9.6 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 9, quarto periodo, sopprimere le parole: «anche attraverso l'istituzione di sezioni periferiche presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche».

9.7

IL GOVERNO

Al comma 9, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «La dotazione organica per la nuova Direzione generale è individuata nell'ambito della dotazione complessiva del Ministero dei lavori pubblici quale risulterà dalla rideterminazione a seguito delle verifiche sui carichi di lavoro ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

9.8

IL GOVERNO

Al comma 9 sostituire il quinto periodo col seguente: «Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante procedure di mobilità interna ed esterna, nonchè con i proventi di cui agli articoli 101, 208 e 228 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

9.9

IL GOVERNO

Al comma 9 sostituire il quinto periodo col seguente: «Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante procedure di mobilità interna ed esterna».

9.9 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

GIOVEDÌ 9 MARZO 1995

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 15,30.

*RELAZIONE DEL SENATORE CARELLA SULL'OSPEDALE NUOVO SPALLANZANI
(A010 000, C34ª, 0001ª)*

Il presidente MARTELLI, in apertura di seduta, ricorda che il senatore Carella era stato incaricato dall'Ufficio di Presidenza di riferire alla Commissione in merito al sopralluogo effettuato presso l'Ospedale Nuovo Spallanzani ed ai contatti avuti con le autorità regionali, il direttore dell'azienda ed i sindacati. Invita quindi il senatore Carella a svolgere la relazione.

Il senatore CARELLA dice di aver predisposto, per chiarezza espositiva, un documento che fa il punto sulla situazione dell'Ospedale ed esprime, a nome della Commissione, una prima valutazione.

Il documento recita:

«L'Ospedale Nuovo Spallanzani è stato progettato e realizzato "chiavi in mano" dalla INSO spa, sulla base di un contratto di concessione con la regione Lazio, nell'ambito del programma previsto dalla legge n. 135 del 1990 per fronteggiare l'emergenza AIDS.

Il complesso ospedaliero dispone di 340 posti letto, di cui 64 a *day hospital*, più 8 posti letto per la rianimazione, 12 di terapia *post intensiva*, 6 posti letto di dialisi. È dotato di una tomografia assiale, 4 diagnostiche radiologiche, laboratori chimico-clinici, di ematologia, di immunologia, di batteriologia, di virologia, sala operatoria e servizi tecnici.

Il 20 dicembre 1994, prima che l'ospedale, ormai ultimato, fosse formalmente trasferito all'Azienda ospedaliera "Nicholas Green", alcuni dipendenti sanitari, medici e non medici, hanno trasferito i pazienti ricoverati nei padiglioni del vecchio ospedale Spallanzani in un'ala del Nuovo Spallanzani. Il direttore dell'Azienda, dottor Giovanni Tosti Croce, ha denunciato immediatamente l'accaduto al Presidente della giunta regionale del Lazio, al Ministero della sanità e all'assessore alla

sanità della regione Lazio. Nella stessa giornata la INSO spa, esecutrice dell'opera, su sollecitazione dell'Azienda ospedaliera, ha provveduto ad attivare le utenze, declinando al tempo stesso qualsiasi responsabilità.

In data 23 dicembre 1994, con nota 1410/SP, inviata alla INSO spa, al Presidente della giunta regionale, all'assessore alla sanità della regione Lazio ed all'Azienda ospedaliera, l'assessore ai lavori pubblici della regione Lazio evidenzia che l'ospedale non è stato ancora consegnato alla Regione dalla ditta concessionaria ed invita la stessa società ad interessare le competenti autorità per lo sgombero immediato. Successivamente viene presentato un esposto alla procura della Repubblica da parte del direttore dell'Azienda ospedaliera. Dall'ulteriore corrispondenza si evince che l'ostacolo alla consegna delle strutture ospedaliere è dovuto al mancato rilascio delle autorizzazioni per la prevenzione degli incendi dei serbatoi di gasolio, in quanto la commissione di collaudo ha sostanzialmente certificato in data 23 dicembre 1994 la regolare esecuzione dei lavori, firmando il definitivo certificato di collaudo in data 24 gennaio 1995.

Con deliberazione n. 0010 del 31 gennaio 1995, il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera approva il piano di utilizzo del complesso del Nuovo Spallanzani e la relativa pianta organica. In data 1° febbraio 1995, la Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie convoca il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, dottor Giovanni Tosti Croce, e l'assessore regionale alla sanità; successivamente, in data 16 febbraio 1995, la Commissione effettua, con una delegazione, un sopralluogo presso la stessa struttura ospedaliera per verificare le condizioni di assistenza e sicurezza, garantite ai ricoverati. Nel corso del sopralluogo sono stati visitati anche i locali, ora abbandonati, del vecchio Spallanzani.

Gli elementi raccolti nel corso delle audizioni e del sopralluogo hanno messo in evidenza l'assoluta inidoneità dei locali del vecchio ospedale sotto il profilo igienico-sanitario, considerando soprattutto la particolarità delle patologie prese in cura.

In data 2 marzo 1995, è stato sottoscritto il verbale di consegna della struttura sanitaria all'Azienda ospedaliera "Nicholas Green". Da notizie assunte direttamente dal direttore dottor Giovanni Tosti Croce, si stanno ultimando le procedure volte all'effettiva consegna delle attrezzature ed all'attivazione di 136 posti letto.

La Commissione, quindi, sollecita, anche in relazione alle ultime informazioni assunte, la rapida soluzione delle procedure burocratico-amministrative, nella ferma convinzione che ulteriori ritardi nella completa definitiva attivazione della struttura ospedaliera sarebbero da ritenere incomprensibili e non giustificabili.

La Commissione si riserva inoltre di predisporre un ulteriore sopralluogo ai fini della puntuale verifica delle ultime informazioni».

Il presidente MARTELLI ringrazia il senatore Carella per la sua puntuale relazione e chiede se non sia opportuno integrare il documento con una proposizione che esprima comunque un giudizio positivo per l'alto livello della struttura sanitaria, che si colloca all'avanguardia rispetto agli altri ospedali specializzati nella cura di malattie infettive.

Il senatore GALLOTTI chiede se è ancora in piedi l'ipotesi di affidare ad un livello istituzionale diverso dalla regione l'ospedale, o parte di esso, che sarebbe riconvertito in istituto di ricerca.

Il senatore CARELLA risponde che solo una parte dei posti letto sono utilizzabili. Sarà quindi opportuno studiare soluzioni organizzative per ottimizzare il rendimento delle strutture, anche attraverso la stipula di convenzioni con l'università.

Il presidente MARTELLI interviene nella discussione sostenendo che la Commissione d'inchiesta deve sempre avere di mira i propri compiti istituzionali che nella specie servono ad indagare le ragioni della mancata consegna - si è accumulato un ritardo di circa 8 mesi - di una struttura sanitaria già perfettamente efficiente.

Anche per il senatore DIONISI giova puntualizzare che si tratta comunque di un ospedale che si colloca all'avanguardia in tutto il settore delle malattie infettive. Sotto questo profilo ritiene discutibile la proposta di riconvertire la struttura in istituto a carattere scientifico. A lui preme ancora una volta ricordare come la Commissione d'inchiesta svolge una funzione di stimolo e di indagine sulle anomalie, ma ad essa non appartiene un giudizio che verta su scelte a carattere politico amministrativo.

Ritiene giusto infine analizzare le cause dei ritardi, ma bisogna pure considerare - per un criterio di equilibrio - che ben altri ritardi e disfunzioni hanno interessato le strutture sanitarie nel nostro paese. A questo proposito sarebbe opportuno cogliere l'occasione per sentire gli assessori regionali ed avere direttamente notizie sulle centinaia di miliardi di spese improduttive.

Il senatore BINAGHI chiede se esistono margini obiettivi per una utilizzazione dell'ospedale Nuovo Spallanzani diversa dal campo della malattie infettive.

Il senatore XIUMÈ trova pregevole la relazione ma vorrebbe capire meglio le cause del ritardo che ha comportato seri danni per i pazienti e l'obsolescenza delle strutture.

Chiede se la Commissione d'inchiesta abbia strumenti per sollecitare alle regioni l'adozione di piani sanitari a carattere regionale.

Il presidente MARTELLI chiede al consulente professor Faberi, che assiste alla seduta della Commissione a norma dell'articolo 20 del proprio Regolamento, di rispondere alla richiesta del senatore Xiumè.

Il professor FABERI ritiene di poter rispondere senz'altro positivamente al quesito, dal momento che alla Commissione d'inchiesta compete uno spettro di funzioni che non coincide con il sindacato ispettivo tra Parlamento e Governo.

Con l'occasione il Presidente chiede anche al consulente dottor Altieri, che assiste anch'egli alla seduta a norma dell'articolo 20 del Regolamento della Commissione se esiste una qualche forma di coercizione nel caso che pubblici ufficiali omettano la dovuta collaborazione, rifiu-

tandosi di rispondere a ripetute sollecitazioni, rivolte all'acquisizione di utili informazioni.

Il dottor ALTIERI risponde che non esistono vere e proprie forme di coercizione. La Commissione può tuttavia disporre l'acquisizione dei documenti o intimare a certe persone di rispondere alla convocazione.

Il senatore MANARA lamenta di aver preso in ritardo visione della relazione testè illustrata dal senatore CARELLA. Avrebbe comunque preferito che fosse approfondita, al di là dei freddi dati informativi, la funzionalità delle strutture, anche perchè alla Commissione compete di accertare le disfunzioni e non consegnare attestati di benemerenzza.

Lamenta inoltre che si sia data troppa importanza alla situazione in cui versano le strutture della regione Lazio, quasi che le rimanenti strutture dislocate nel territorio nazionale non meritino analoga attenzione. Ritiene in particolare che si debba indagare il livello di degrado cui sono condannate le strutture ospedaliere nei penitenziari, assolutamente indegne di un paese civile; tanto più che il Parlamento finora se ne è occupato a livello di indagini conoscitive e non di Commissione d'inchiesta.

Il presidente MARTELLI risponde che la Commissione si è data una precisa metodologia di lavoro (votata a larghissima maggioranza), che non privilegia questo o quel problema, e neanche una parte circoscritta del territorio nazionale. Ricorda tra l'altro che per i prossimi giorni è già in programma l'invio di una delegazione della Commissione in Sicilia per indagare la situazione drammatica in cui versano le strutture sanitarie incompiute.

Il senatore CARELLA, su invito del Presidente, risponde agli oratori intervenuti, assicurando che consegnerà alla Presidenza una nuova relazione più aggiornata, che tenga conto dei suggerimenti e delle obiezioni formulate.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 9 MARZO 1995

Presidenza del Presidente
Marco TARADASH

Intervengono il Presidente della RAI, dott.ssa Letizia Brichetto Moratti, il Direttore Generale della RAI, dott. Raffaele Minicucci, il vice-direttore operativo, dott. Aldo Materia, i Componenti del Consiglio di Amministrazione della RAI, dott. Mauro Miccio e dott. Ennio Presutti, il Direttore ed il Vice Direttore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari della RAI, dott. Nuccio Fava e dott. Nuccio Puleo.

La seduta inizia alle ore 18,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0031^o)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa audiovisiva a circuito chiuso. Avverte altresì che del punto all'ordine del giorno che concerne una audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI TRIBUNE ELETTORALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 23 APRILE 1995, ED EVENTUALE DEFINIZIONE DI CRITERI PER DETERMINAZIONI GENERALI DELLA COMMISSIONE CIRCA LO SVOLGIMENTO DELLE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE

(Sono presenti il dott. Nuccio Fava e il dott. Nuccio Puleo)
(R050 001, B60^a, 0006^o)

Il Presidente Marco TARADASH ricorda che il prossimo 23 aprile avranno luogo elezioni amministrative nelle quali, come è noto, saranno rinnovati 15 Consigli regionali (quelli delle regioni a statuto ordinario), 76 consigli provinciali, e 5137 consigli comunali, dei quali 248 di comuni aventi oltre 15.000 abitanti, nonchè i rispettivi Presidenti e Sindaci, per un totale di oltre 40 milioni di elettori interessati: come di consueto, la Commissione dovrà mettere a punto i criteri generali per lo svolgimento delle relative Tribune elettorali, in attesa di poter predi-

sporre i calendari analitici, dopo aver conosciuto il numero complessivo delle liste e dei soggetti candidati.

Il Direttore di Tribune, Accesso e Servizi Parlamentari, Dott. Nuccio FAVA, fa presente preliminarmente che, secondo quanto comunicato informalmente dal Ministero degli Interni, il quadro completo delle liste presentate alle prossime elezioni amministrative non potrà essere disponibile che nel corso della prima decade di aprile: le deliberazioni della Commissione in materia di tribuna dovranno quindi tener conto del fatto che le previsioni circa il numero delle liste potrebbero risultare differenti rispetto alla realtà.

Illustra quindi alla Commissione una ipotesi di criteri per tribune elettorali nazionali calcolati considerando una presenza di 20 liste presentate alle elezioni regionali, aggregate in 4 distinti «poli»: secondo tale ipotesi, le trasmissioni potrebbero essere articolate nel seguente modo:

a) intervista tecnica al Ministro dell'Interno della durata di 10 minuti, martedì 27, ore 20,30 RAI TRE, con l'aggiunta di una scheda tecnica (da sottoporre preventivamente alla Commissione) sul funzionamento della nuova legge elettorale regionale;

b) due interviste di 5 minuti ad ogni lista avente diritto (ore 13,35 RAI DUE - ore 14,00 RAI UNO); replica per la radio. Dal 3 al 7 aprile su RAI DUE e dal 10 al 14 aprile RAI UNO. Ciascuna trasmissione avrà la durata di 20 minuti e la partecipazione di quattro esponenti di liste diverse;

c) conferenza stampa delle liste aventi diritto della durata di 30 minuti RAI TRE ore 22,45 circa nei giorni 27, 28, 29, 30, 31 marzo; 3, 4, 5, 7 e 10 aprile. La durata della trasmissione sarà di un'ora, con la partecipazione di due liste per sera;

d) sei confronti fra le aggregazioni (faccia a faccia) ore 22,30 circa, su RAI UNO - RAI DUE - RAI TRE 11, 12, 13, 18, 19 e 20 aprile. Ciascuna aggregazione (polo) potrà partecipare con due esponenti. Durata della trasmissione: 1 ora;

e) appello agli elettori di ciascuna lista della durata di 2 minuti su RAI UNO o RAI DUE o RAI TRE, in contemporanea con la radio.

Ricorda quindi alla Commissione il buon esito, in termini di *audience*, fatto riscontrare in precedenza dalla messa in onda di tali trasmissioni nella fascia pomeridiana, che consente inoltre di raggiungere diverse categorie di telespettatori.

Suggerisce, infine, di prevedere la presenza, in alcune interviste, di due giornalisti italiani ed uno della stampa estera.

Dopo che il Presidente Marco TARADASH ha proposto che siano previste, al punto b), quattro interviste in luogo di due, il Direttore di Tribune, Accesso e Servizi Parlamentari, Nuccio FAVA, precisa che in tal caso dovranno programinarsi più interviste su diverse reti, nell'ambito della stessa giornata, ed auspica l'assunzione di provvedimenti che evitino, nel periodo della campagna elettorale, la trattazione di questioni di carattere elettorale da parte di altre trasmissioni.

Il Presidente Marco TARADASH, in riferimento alla precisazione dei criteri per l'ammissione alle Tribune di ciascuna lista, chiede il pa-

rere della Commissione circa la possibilità di ammettervi le liste presenti con il medesimo contrassegno in almeno i due terzi delle circoscrizioni provinciali.

Dopo che il deputato Mauro PAISSAN ha fatto presente che tale criterio potrebbe risultare pregiudizievole nei confronti di rilevanti formazioni politiche presenti solo in alcune aree geografiche del Paese, il senatore Giulio Mario TERRACINI mette in guardia dal rischio che i criteri esposti disincentivino l'aggregazione tra più liste, ed il Presidente Marco TARADASH, rilevando la difficoltà di conciliare tale preoccupazione con la necessità di garantire pari opportunità alle forze politiche, fa presente che la Commissione può per il momento limitarsi ad esprimere criteri di massima.

Il deputato Mauro PAISSAN ritiene poco opportuna la rituale intervista al Ministro degli Interni all'inizio del ciclo di trasmissioni: il tempo relativo può più utilmente essere impiegato per un'informazione di taglio giornalistico circa le modalità di voto e le caratteristiche della nuova legge elettorale regionale. È pure perplesso circa l'opportunità della partecipazione di un giornalista estero, che conferirebbe un'enfaticizzazione forse eccessiva ai risvolti politici generali della consultazione; al contrario, appare più opportuno potenziare le Tribune regionali, e valorizzare in tal modo la specifica valenza delle consultazioni amministrative.

Anche il criterio dei due terzi delle regioni interessate non appare consona a tali consultazioni; è forse meglio «incrociare» tale criterio con il riferimento alle formazioni politiche nazionali.

Il deputato Fabio MUSSI, dopo aver evidenziato le difficoltà generate dalla circostanza di non conoscere ancora il numero delle liste candidate, si associa alle considerazioni del collega Paissan, ed in particolare ritiene opportuno sostituire il criterio che fa riferimento ai due terzi delle circoscrizioni per l'ammissione delle liste alle tribune, con altri, quali ad esempio quello del riferimento alla presenza in tutte le circoscrizioni di almeno cinque regioni, oppure in ambiti territoriali che corrispondano ad almeno un terzo della popolazione.

Dopo che il Presidente Marco TARADASH ha messo in guardia da un'eccessiva larghezza dei criteri di accesso (più opportuno appare il riferimento alla metà della popolazione interessata, anziché al terzo), consentendo con gli intervenuti circa l'opportunità di valorizzare le aggregazioni di liste sul piano regionale, il deputato Mauro PAISSAN sottolinea l'importanza di definire la natura delle «tribune» a diffusione nazionale.

Il Presidente Marco TARADASH ricorda che in occasione delle elezioni amministrative del 1990 fu deciso di ammettere alle trasmissioni i movimenti ed i partiti che facevano riferimento ad un gruppo parlamentare, ovvero comunque rappresentato nel Parlamento nazionale o europeo, ovvero alle liste presenti in 45 circoscrizioni su 75.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI ha fatto presente l'opportunità di garantire che le tribune regionali si sviluppino per un tempo sen-

sibilmente superiore a quello delle tribune nazionali, il deputato Alfredo MEOCCI ricorda il possibile criterio della presenza di una lista in almeno una regione del Nord, una del Centro e una del Sud d'Italia, ed il deputato Miriam MAFAI suggerisce allora il riferimento ai gruppi parlamentari.

Il Presidente Marco TARADASH, invitando a limitarsi in questa sede alle scelte ora possibili, ritiene che le Tribune nazionali non debbano sottrarre spazio a quelle regionali; la Commissione deve dapprima dettare criteri relativi alle prime, nel frattempo potranno essere elaborate bozze di calendario per le seconde.

Il deputato Guglielmo ROSITANI concorda con l'orientamento di valorizzare le tribune regionali, pur senza danneggiare il dibattito in sede nazionale; peraltro, la novità legislativa consistente nell'elezione diretta del Presidente della Regione e delle Provincie ne consiglia l'ulteriore valorizzazione, attraverso la considerazione del dibattito tra le due o tre aggregazioni tra liste che si formeranno. Sul piano nazionale, la caratterizzazione delle trasmissioni richiederebbe un certo restringimento dei criteri di accesso delle liste alle tribune; tra gli altri, convincente appare il criterio della presenza dalle liste in una frazione (ad esempio i tre quinti) delle circoscrizioni provinciali.

Il senatore Giorgio CAVITELLI ritiene comunque opportuno consentire l'accesso alle forze presenti in Parlamento, anche in combinazione con altri criteri. Sottolinea inoltre la cattiva ricezione in molte aree del Paese (per esempio in Emilia) del segnale delle Rete Tre, sulla quale dovrebbero andare in onda le Tribune regionali.

Il senatore Giulio Mario TERRACINI si sofferma a sua volta sulla pessima qualità della ricezione della Rete Tre (ad esempio in Liguria, ove egli abita): questa ed altre circostanze richiedono di attirare gli spettatori delle prossime Tribune regionali prevedendo in esse ad esempio la presenza di conduttori capaci. Propone che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei gruppi, elabori una proposta unitaria da sottoporre alla Commissione, ove sia presente il criterio di accesso rappresentato dal riferimento ad un gruppo parlamentare.

Dopo che il Presidente Marco TARADASH ha concordato con tale proposta, il deputato Miriam MAFAI invita a tenere il più possibile separato il dibattito locale, nel quale assumono rilievo le figure dei relativi *leader*, da quello nazionale, ove le trasmissioni avrebbero in questa occasione il carattere di tribune politiche, più che elettorali in senso stretto, e dove il riferimento al criterio di accesso del riferimento ai gruppi parlamentari è probabilmente opportuno.

Invita quindi la Commissione ad elaborare un criterio che consenta di garantire nelle Tribune la presenza di candidate, in analogia alla norma della nuova legge elettorale ove si prevede che nella composizione delle liste la componente di uno dei due sessi non sia superiore ai due terzi del totale dei candidati.

Il senatore Antonio FALOMI, ritenendo a sua volta che le tribune nazionali abbiano in questa occasione natura di tribune politiche, auspica che tale distinzione sia sottolineata anche sul piano terminologico, e ritiene che tra i criteri di accesso ad esse debbano essere considerati i riferimenti alle forze politiche di interesse nazionale.

Il Presidente Marco TARADASH, riassumendo i termini del dibattito, ritiene che da esso emerga la tendenza alla specifica valorizzazione del confronto elettorale in sede locale, tra liste, ed in particolare tra poli di aggregazione, mentre le trasmissioni in sede nazionale dovranno tenere conto del confronto politico generale.

Circa i criteri di accesso delle varie forze politiche alle tribune, emerge, pur con le perplessità di taluno, la tendenza a riferirsi ai gruppi parlamentari, combinata eventualmente con diversi criteri di sbarramento (i due terzi delle regioni interessate, la metà degli elettori), collegati o meno all'identità delle liste. Meno definita appare invece la questione di come valutare le aggregazioni in poli che siano eventualmente differenti tra una Regione e l'altra.

L'Ufficio di Presidenza della Commissione, che egli si propone di convocare nella prossima settimana, redigerà alcune specifiche proposte per la Commissione in sede plenaria.

Dopo che il senatore Giulio Mario TERRACINI ha fatto presente che le elezioni amministrative non sono limitate alle consultazioni regionali, il deputato Mauro PAISSAN propone che le tribune regionali aprano una «finestra» almeno sulle elezioni del Sindaco dei Comuni capoluogo.

Sottolinea altresì l'opportunità che il documento approvato dalla Commissione il 18 gennaio scorso, in materia di trasmissioni televisive nei periodi di campagna referendaria, sia reso applicabile da subito, anziché dalla data di convocazione dei comizi.

Il Presidente Marco TARADASH ricorda infine, in proposito, la questione del trattamento da riservare, in materia di tribune referendarie, ai «Comitati per il no» che si vanno costituendo.

Sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle 19,30, riprende alle 19,45).

(Il dott. Nuccio Fava e il dott. Nuccio Puleo si allontanano. Sono introdotti la dott.ssa Letizia Brichetto Moratti, il dott. Raffaele Minicucci, il dott. Ennio Presutti, il dott. Mauro Miccio ed il Dott. Aldo Materia).

**AUDIZIONE DEL PRESIDENTE, DEL DIRETTORE GENERALE E DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI**
(R047 000, B60*, 0004*)

Il Presidente Marco TARADASH dà conto alla Commissione di alcune segnalazioni e proteste da ultimo pervenute.

Il Presidente della RAI, dott.ssa Letizia BRICHETTO MORATTI svolge una relazione introduttiva concernente in particolare la seconda

relazione bimestrale sul piano editoriale. Intervengono quindi il consigliere Franco CARDINI, il deputato Mauro PAISSAN e la senatrice Maria Rosaria MANIERI.

Il senatore Giulio Mario TERRACINI intende protestare per alcuni contenuti dell'intervento della senatrice Manieri, e manifesta l'intenzione di abbandonare la seduta. Il Presidente Marco TARADASH lo invita a desistere da tale proposito.

(I senatori Giulio Mario Terracini e Sergio Augusto Stanzani Ghedini si allontanano).

Dopo che la senatrice Maria Rosaria MANIERI ha concluso il proprio intervento, pone quesiti il senatore Stefano PASSIGLI; intervengono in replica, ripetutamente, la presidente della RAI Letizia BRICHETTO MORATTI, il direttore generale, Raffaele MINICUCCI, i consiglieri Ennio PRESUTTI e Franco CARDINI.

Pongono inoltre quesiti il deputato Luciano GALLIANI, il senatore Antonio FALOMI, il presidente Marco TARADASH, il deputato Rosario OLIVO, il senatore Cesare DUJANY, i deputati Guglielmo ROSITANI e Fabrizio DEL NOCE, nonché il senatore Massimo SCAGLIONE. Ad essi replicano, con ripetuti interventi, il Presidente della RAI Letizia BRICHETTO MORATTI, il direttore Raffaele MINICUCCI, ed il vice direttore operativo Aldo MATERIA.

La seduta termina alle ore 23,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 9 MARZO 1995

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 16,40.

DOCUMENTO SULLE PROBLEMATICHE DELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL FENOMENO DELL'USURA

*SEGUITO DELL'ESAME DEL DOCUMENTO SULLE PROBLEMATICHE DELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL FENOMENO DELL'USURA
(A010 000, B53*, 0001*)*

Il Presidente Tiziana PARENTI rammenta che il documento in esame è stato discusso nella seduta del 28 febbraio e che, nella seduta di ieri, il relatore ha proposto una nuova formulazione del punto 1. Ricorda quindi che il testo risulta del seguente tenore:

La Commissione parlamentare antimafia, sulla base delle audizioni dei rappresentanti di associazioni impegnate nella lotta all'usura, dell'audizione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket, di quanto emerso dai numerosi e articolati incontri con i rappresentanti delle Associazioni di categoria degli operatori nel settore del commercio e dell'artigianato avvenuti sia in sede, che in occasione delle missioni sin qui svolte dalla Commissione in Sicilia, Campania e in Calabria, dove più virulenta appare la presenza delle organizzazioni criminali,

considerato che è all'esame della Commissione giustizia del Senato il disegno di legge n.987, recante «Disposizioni in materia di usura», già approvato dalla Camera dei Deputati,

formula le seguenti considerazioni.

Il fenomeno dell'usura costituisce uno degli strumenti più pericolosi, più devastanti e diffusi, messi in atto dalla criminalità organizzata, che suo tramite ottiene non solo rilevanti profitti ma l'acquisizione di interi settori di attività produttive.

Le finalità perseguite tramite l'usura sono molteplici e vanno dal riciclaggio del denaro sporco, al conseguimento di vistosissimi profitti illeciti, al tentativo subdolo di acquisizione fraudolenta sia di esercizi commerciali sia di intere imprese, grazie al peso di tassi di interesse «capestro» imposti con l'usura, e all'assoggettamento psicologico di interi settori della vita economica.

Dall'attività di indagine della Commissione appare evidente come i settori più esposti a tale tipo di minaccia siano quelli del commercio e dell'artigianato, vale a dire l'amplessima fascia di attività economiche di piccola e media dimensione che caratterizza la struttura economica privata italiana e che rappresenta uno dei più importanti pilastri, se non il più importante, nella organizzazione socio-economica della nazione.

Si evidenzia inoltre che il fenomeno in questione, pur con incidenza e pericolosità differenziate nelle diverse aree del paese, ha raggiunto oggi diffusione pressochè generalizzata sul piano nazionale, anche in conseguenza delle difficoltà economiche incontrate da moltissimi operatori a seguito della crisi economica.

A tale situazione di obiettiva difficoltà del settore si accompagna da una parte una possibilità di accesso al credito presso gli istituti bancari e finanziari autorizzati che appare sempre più ridotta, (che dovrebbero quanto prima assumere le più opportune iniziative ai fini sia della migliore conoscibilità delle possibilità di accesso al credito che della predisposizione di un codice di comportamento e autoregolamentazione) dall'altra una disponibilità sempre crescente di mezzi finanziari di origine illecita da parte delle organizzazioni criminali.

I punti fondamentali sui quali agire sul piano legislativo per avviare un efficace Processo di lotta all'usura nel contesto più ampio della lotta alla criminalità e assicurando nel contempo una efficace iniziativa di sostegno agli operatori economici minacciati o colpiti sembrano essere:

1. L'opportunità di fissare un tasso di interesse alla richiesta del quale si configuri il reato di usura e di definire altresì una soglia certa ed oggettiva per l'applicazione della relativa aggravante. Al riguardo sarebbe opportuno, in luogo di una formulazione basata su un multiplo del TUS, prevedere un tasso fisso ovvero individuare un differenziale rispetto al tasso di mercato (che potrebbe essere il tasso nominale medio dei BOT annuali, parametro già adottato dalle norme sulla trasparenza bancaria) oppure lasciarne la determinazione ad un decreto del Ministro del Tesoro su parere del Governatore della Banca d'Italia.

2. L'istituzione di un Fondo di solidarietà a favore delle vittime dell'usura, definendone già con legge i meccanismi di funzionamento, i presupposti e le procedure per l'erogazione dei contributi: ciò era del resto previsto anche nel testo originario, che è stato poi emendato nel corso dell'esame svolto alla Camera. Il criterio cui ispirarsi deve essere quello di incoraggiare le vittime a collaborare con l'autorità giudiziaria ai fini di una più efficace azione di contrasto. Si può operare, in analogia alla vigente legislazione antiracket, prevedendo un prestito alle vit-

time che esercitano attività imprenditoriale, da commisurarsi al danno subito per effetto degli interessi usurari pagati, per offrire loro una opportunità di reinserimento nella sfera dell'economia legale. L'elargizione del prestito può essere agganciata ad una fase dell'attività giudiziaria (ordinanza di rinvio a giudizio nei confronti degli usurai); nelle more si potrà prevedere la concessione di una provvisoria.

3. L'istituzione di un Fondo di sostegno per favorire e supportare la nascita e l'attività di fondi di garanzia gestiti da fondazioni e associazioni «no-profit», approvate dalle associazioni di categoria e per incoraggiare l'azione di quelle strutture della società civile già profondamente impegnate e di cui si auspica la moltiplicazione. Tale fondo, la cui entità complessiva può ragionevolmente e in coerenza con le analisi del fenomeno sin qui condotte, considerarsi adeguata nella misura di cento miliardi all'anno per tre anni sino al raggiungimento di una sorta di fondo di rotazione di complessivi 300 miliardi, può assicurare lo sviluppo di convenzioni di garanzia con gli istituti di credito, e svolgere una efficace azione di prevenzione creando le premesse per una congrua disponibilità di credito per la piccola e media attività commerciale artigianale e imprenditoriale, per migliori condizioni di garanzia per gli istituti di credito, sottraendo nel contempo gran parte della sua possibilità di azione alla attività usuraia della criminalità organizzata.

La Commissione considera di fondamentale importanza la definizione per legge dei punti sopraelencati, auspicando che essi possano trovare un adeguato e completo sviluppo nel testo attualmente in discussione al Senato, e ritenendo essenziale una efficace azione di contrasto all'usura per la difesa di una larga fascia delle categorie produttive della società italiana.

Si sottolinea, inoltre, che il reato di esercizio abusivo dell'attività creditizia dovrebbe essere perseguito con maggior vigore e che sembra opportuno varare idonei provvedimenti sospensivi per i procedimenti civili connessi con i reati di usura.

Particolarmente connessa con la questione dell'usura è poi quella delle estorsioni, per contrastare le quali è stata approvata la legge n. 172 del 1992, la cui applicazione, tuttavia, fondamentale per la lotta contro le estorsioni ed essenziale per la creazione di un diffuso spirito di reazione e di lotta alle iniziative minatorie della malavita da parte dei singoli operatori minacciati, ha dato luogo ad obiettive difficoltà di gestione da parte degli organi preposti.

Sulla base delle audizioni finora svolte, sono state messe a punto alcune proposte di modifica legislativa che saranno tempestivamente presentate e che si ripromettono di rendere più snelli i meccanismi di elargizione del ristoro a favore delle vittime dell'estorsione e di rendere il risarcimento più aderente alle reali possibilità e tipologie del danno subito.

La Commissione, nella convinzione che sussista comunque una stretta correlazione tra l'usura e l'estorsione, sia in termini di soggetti

attivi del reato, sia in termini di rapporti di interdipendenza - molte volte emersi in sede di indagine su fatti attinenti a tale tipologia di reati - e ritenendo molto importante assicurare quanto prima snellezza ed efficacia alla legge n. 172 del 1992, ritiene opportuno che nel testo del citato disegno di legge A.S. n. 987 siano inserite norme modificative della citata legge n. 172 del 1992, onde consentire una più efficace applicazione, nei termini sopra esposti, della normativa contro le estorsioni.

Auspica quindi che la Commissione assuma una deliberazione sul documento anche tenuto conto dei tempi di esame al Senato del disegno di legge sull'usura.

Il senatore Luigi RAMPONI (gruppo Alleanza nazionale), relatore, rammenta che il documento in esame trae origine dal lavoro svolto dal gruppo «Criminalità organizzata ed economia» e che nel corso della discussione si erano registrate diverse posizioni circa l'opportunità di definire in maniera puntuale un tasso alla richiesta del quale si configuri il reato di usura. Fa quindi presente che i fondi di solidarietà e sostegno previsti ai punti 1 e 2 sono la miglior risposta per contrastare l'usura e, rammentato che il documento reca indicazioni anche per la modifica della legislazione antiracket, auspica in conclusione che la Commissione voglia fornire un segnale chiaro per la lotta contro all'usura.

Il deputato Marianna LI CALZI (gruppo Forza Italia) osserva, che la prima stesura del punto 1 è preferibile in quanto è necessario distinguere tra l'usura praticata dai privati e quella posta in essere dalle banche e dalle finanziarie.

Il deputato Tano GRASSO (gruppo Progressisti-federativo) ritiene del tutto inopportuno individuare soluzioni rigide in ordine ai tassi e che la Commissione dovrebbe limitarsi a sottolineare l'insufficienza del meccanismo previsto dal disegno di legge all'esame del Senato.

Il deputato Tullio GRIMALDI (gruppo Rifondazione comunista-progressisti) ritiene necessario indicare con precisione una soglia per il configurarsi del reato di usura, anche se il documento potrebbe non attestarsi su una determinata percentuale.

Il deputato Nicola PASETTO (gruppo Alleanza nazionale) ritiene del tutto inopportuno differenziare tra soggetti che comunque pongono in essere il medesimo titolo di reato.

La Commissione approva quindi il punto 1 con l'astensione del deputato Marianna Li Calzi.

Dopo che il deputato Marianna LI CALZI, soffermandosi sul punto 2, ha osserva che sarebbe opportuno sopprimere la frase «in analogia alla vigente legislazione antiracket,» il deputato Tano GRASSO fa presente che tale frase è coerente con quanto previsto in via generale dal documento e ritiene tuttavia che essa possa esserne espunta.

Il senatore Luigi RAMPONI, relatore, accetta la proposta di modifica formulata dal deputato Li Calzi.

La Commissione approva quindi il punto 2, come sopra modificato, nonché il punto 3.

La Commissione approva infine il documento nel suo complesso, con l'astensione del deputato Marianna Li Calzi.

Il Presidente Tiziana PARENTI avverte che il documento sarà trasmesso ai Presidenti di Camera e Senato nonché ai Presidenti delle Commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento.

La Commissione prende atto.

Il senatore Saverio DI BELLA (gruppo Progressisti-federativo), parlando sui lavori della Commissione, fa presente che i criteri di assegnazione degli uditori alle sedi di destinazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura sembrano ignorare del tutto l'emergenza della criminalità nelle quattro regioni a rischio; sarebbe invece indispensabile che almeno il 70 per cento degli uditori fosse destinato a sedi in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia.

Il Presidente Tiziana PARENTI assicura che provvederà ad interessare della questione il Consiglio Superiore della Magistratura inviando al vicepresidente di tale organo una lettera sull'argomento, redatta a nome dell'intera Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

GIOVEDÌ 9 MARZO 1995

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 18,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0007ª)

In apertura di seduta, il presidente PELLEGRINO dà conto dei documenti pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica inoltre che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione i deputati FRAGALÀ e ZANI, in sostituzione rispettivamente dei deputati PASETTO e ANGIUS, dimissionari.

Informa poi che il generale Ceniccola, i prefetti Rossano, Pisasale, Barbati e Serra e il direttore del SISDE, generale Marino, hanno restituito il resoconto stenografico delle loro audizioni apportandovi correzioni di carattere meramente formale.

Il Presidente comunica quindi che l'Ufficio di Presidenza allargata, nella sua riunione del 22 febbraio scorso, ha deliberato la nomina a consulenti del professor Ettore Palmieri, docente universitario, nonché dei magistrati Giampaolo Di Leo e Leonardo Leone De Castris. Per i due magistrati l'assunzione dell'incarico è subordinata al parere favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura, parere che ritualmente è stato richiesto.

L'Ufficio di Presidenza ha inoltre deliberato il conferimento di specifici incarichi di studio ai dottori Antonio Rizzo, Paolo Miggiano e Aldo Sabino Giannuli.

DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL REGOLAMENTO INTERNO
(A007 000, B55ª, 0006ª)

Il presidente PELLEGRINO comunica che il procuratore della Repubblica di Bologna ha richiesto copia integrale dei resoconti stenografici delle audizioni svolte nell'ambito dell'inchiesta sulla Uno Bianca.

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera unanimemente, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento interno, di accogliere la richiesta.

INCHIESTA SUGLI ULTIMI SVILUPPI DEL CASO MORO
(A010 000, B55*, 0001*)

Incontro di lavoro con i magistrati dottori Rosario Priore, Franco Ionta e Antonio Marini.

La Commissione procede, in seduta segreta, allo svolgimento di un incontro di lavoro fra i dottori PRIORE, MARINI e IONTA e i membri della Commissione.

I magistrati rispondono a questi posti dal presidente PELLEGRINO, dal senatore GUALTIERI e dai deputati LA VOLPE e DEL GAUDIO.

La seduta termina alle ore 22,05.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 9 MARZO 1995

41° Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(726) COSTA ed altri. - Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio e rinviato nella seduta del 1° marzo.

La relatrice BRICCARELLO conferma la proposta di parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

(707) LA LOGGIA e CORSI ZEFFIRELLI. - Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato

(Parere su emendamento alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento: favorevole)

La senatrice BRICCARELLO propone di pronunciarsi in senso favorevole all'utilizzo in difformità dei fondi, previsto dall'emendamento 2.1 (nuovo testo).

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

(663) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'Accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 1990

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(666) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi il 3 aprile 1991

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(669) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(670) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui trasporti aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotà il 24 maggio 1974

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(671) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con Annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(673) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(778) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e le installazioni connesse (AGTC), con allegati, fatto a Ginevra il 1^o febbraio 1991

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(995) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatto a Roma il 4 giugno 1990, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(997) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(999) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a Roma il 7 maggio 1993, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(1334) CASILLO ed altri. - Norme per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo ad esaurimento delle Forze armate

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Il relatore Guido DE MARTINO dà conto del contenuto del provvedimento, diretto a risolvere il contenzioso intervenuto per l'incerto ambito di applicazione della normativa vigente: propone, quindi, di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere favorevole.

(1146) SCAGLIONE. - Celebrazioni dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell'imprenditoria astigiana e del secondo centenario della Repubblica Astese

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazione)

La relatrice BRICCARELLO illustra il disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

Il presidente PERLINGIERI ritiene opportuno sollecitare la Commissione di merito a determinare il numero dei componenti del Comitato nazionale, individuando i requisiti per la nomina.

Conviene la Sottocommissione.

(203) BETTONI BRANDANI ed altri. - Mutualità volontaria integrativa

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1º marzo. La relatrice BRICCARELLO, avendo svolto un accertamento sulla portata innovativa delle disposizioni contenute nel testo, segnala che tale qualità è propria in particolare delle norme previste dagli articoli 2, 3 e 6. Quanto alla gran parte delle altre disposizioni, esse hanno un valore prevalentemente ricognitivo. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore Guido DE MARTINO segnala l'opportunità di raccomandare una verifica sulla facoltà, conferita agli organismi in questione, di gestire attività previdenziali integrative.

Ad avviso del presidente PERLINGIERI le disposizioni meramente ricognitive dovrebbero essere ridotte all'essenziale.

Con le osservazioni formulate dal senatore Guido DE MARTINO e dal PRESIDENTE, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

(1426) Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore FIEROTTI, si conviene di esprimere un parere favorevole.

(1421) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FONTANINI rileva l'impropria collocazione nella normativa in esame di un emendamento, approvato dalla Camera dei deputati, relativo alle tariffe dei gondolieri nei comuni lagunari. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole con il predetto rilievo e con l'osservazione già formulata sul precedente provvedimento.

Il senatore ELLERO non trova fondata l'obiezione del relatore sull'emendamento citato.

La Sottocommissione, quindi, accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,40.
